

## L'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari civili e penali

il bambino conteso,  
il bambino vittima di violenza



Camera Minorile  
di Bologna



AIMMF - Associazione Italiana Magistrati  
per i Minorenni e la Famiglia

Gli incontri “L’ascolto del minore nei procedimenti giudiziari civili e penali: il bambino conteso, il bambino vittima di violenza” si sono svolti a Bologna presso la Sala Polivalente della Regione Emilia-Romagna il 28 ottobre e 5 novembre 2010.

Atti a cura di:  
Elena Buccoliero  
Ufficio del Difensore civico Regione Emilia-Romagna

Tiratura: 300 copie  
Distribuzione gratuita

© Regione Emilia-Romagna – Difensore civico regionale 2013

Tutti i diritti sono riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Il presente quaderno è scaricabile in formato pdf dalle pagine web del Difensore civico regionale:

<http://www.regione.emilia-romagna.it> > [Difensorecivico](#)

# L'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari civili e penali

## Indice

<b>Premessa</b>	5
<b>I procedimenti civili: il bambino conteso</b>	
Programma del seminario	8
<i>Introduzione</i>	9
Daniele Lugli, Difensore civico regionale	
<i>Il quadro normativo</i>	11
Mario Miranda, Presidente vicario Corte d'Appello di Bologna Pasquale Maiorano, Presidente del Tribunale di Ferrara	
<i>Il bambino, il conflitto, l'udienza</i>	21
Gloria Soavi, psicoterapeuta, vice presidente nazionale Cismai	
<i>L'accompagnamento dei servizi</i>	29
Virna De Luca, assistente sociale specialista, Centro per il Bambino Maltrattato, Milano	
<i>Allegato: Il quadro normativo dell'ascolto del minore nei procedimenti civili</i> , di Pasquale Maiorano	32
<b>I procedimenti penali: il bambino vittima di violenza</b>	
Programma del seminario	48
<i>Introduzione</i>	49
Teresa Marzocchi, Assessore regionale Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore	

<i>Presentazione del seminario</i>	50
Miranda Bambace, sostituto procuratore, Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna	
<i>Il quadro normativo</i>	53
Silvia Marzocchi, sostituto procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna	
<i>Il bambino, il trauma, la testimonianza. Buone e cattive domande</i>	62
Claudio Foti, psicoterapeuta, Centro Studi Hansel e Gretel	
<i>L'accompagnamento dei servizi</i>	73
Fanny Marchese, assistente sociale, Centro TIAMA di Milano	
<i>L'assistenza legale</i>	79
Laura De Rui, avvocato, Camera Minorile di Milano	
<i>Conclusioni</i>	88
Daniele Lugli, Difensore civico regionale	
<i>Allegato: Le sette regole d'oro dell'arte di ascoltare</i>	91
da Marianella Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili	

## Premessa

di Daniele Lugli, Difensore civico della Regione Emilia-Romagna

Gli incontri sull'Ascolto del minore nei procedimenti giudiziari civili e penali, svolti presso la Sala Polivalente della Regione Emilia-Romagna il 28 ottobre e 5 novembre 2010, sono nati da una insoddisfazione e un desiderio. L'insoddisfazione era quella di operatori che vedevano esempi di cattivo ascolto nelle sedi giudiziarie; il desiderio riguardava la possibilità di un momento condiviso tra attori diversi, per ragionare insieme su che cosa significhi ascoltare un minore durante la separazione conflittuale dei suoi genitori o in quanto vittima di violenza fisica o sessuale.

In assenza di un Garante regionale specializzato per i diritti dei minori mi sono sentito in dovere di assumere questo tema e di proporlo innanzitutto ai presidenti dei tribunali ordinari e minorile. Scambi sono avvenuti con tutte queste figure, e in diverse sedi ho avuto la possibilità di un incontro. Quello che ho rilevato è stata una generale consapevolezza della delicatezza del tema, insieme a carichi di lavoro importanti e a scarsità di risorse. Sopra a tutto questo, per molti la sensazione che per ascoltare un minore traumatizzato o in situazioni di disagio possa bastare la sensibilità di cui certamente un giudice è provvisto. Abbiamo saputo, perciò, di presidenti che nelle separazioni ascoltano direttamente i bambini dai tre anni in poi, o di ragazzi vittima di violenza ascoltati dagli inquirenti in via diretta fin dai 13 anni.

Avevo costituito presso il mio ufficio un gruppo di lavoro composto da Cismai (Coordinamento...), Camera Minorile e Aimmf (Associazione...) di Bologna. È parso naturale promuovere insieme questi seminari, con una formula che ad ogni appuntamento prevedesse, tra i relatori, un giudice, un avvocato, uno psicologo e un assistente sociale.

Il successo riscosso allora e recenti sollecitazioni da persone che vi avevano preso parte mi hanno convinto a portare in stampa questo quaderno, sia pure tardivamente, per lasciare una traccia del lavoro svolto.

La consegna al Garante dei minori, nel frattempo nominato, di cui conosco la sensibilità particolare proprio relativamente al diritto di bambini e ragazzi di essere ascoltati in tutto ciò che li riguarda, secondo il dettato della Convenzione di New York e di quella europea di Strasburgo.

La affido al Difensore che mi succederà perché, come si evince da queste pagine e come spesso accade, intorno a temi complessi non basta che ciascuna istituzione compia il proprio dovere con il massimo impegno. Occorre curare gli snodi, i punti di contatto, e sostenere in ogni attore il desiderio di comprendere il punto di vista degli altri protagonisti, per poter collaborare con loro senza pregiudizi e in modo efficace.

Mi rammarico, infine, dell'incidente occorso alla registrazione del primo seminario, quello sul bambino conteso nei procedimenti di separazione e divorzio. Per un problema tecnico una parte dell'incontro non è stata registrata, ecco perché gli atti di quel seminario sono parziali.

## I procedimenti civili: il bambino conteso

# I procedimenti civili: il bambino conteso

Giovedì 28 ottobre 2010

## Programma

### **Introduce**

*Daniele Lugli*, Difensore civico Regione Emilia-Romagna

### **Presiede**

*Mario Miranda*, Presidente vicario della Corte d'Appello di Bologna

### **Intervengono**

Pasquale Maiorano, Presidente del Tribunale di Ferrara

*Il quadro normativo*

Gloria Soavi, psicoterapeuta, vice presidente nazionale Cismai

*Il bambino, il conflitto, l'udienza*

Virna De Luca, ass. sociale, Centro per il Bambino Maltrattato, Milano

*L'accompagnamento dei servizi*

Maria Teresa Semeraro, avvocato, vice pres. Camera Minorile, Bologna

*L'assistenza legale*

### **Conclude**

*Luca Degiorgis*, segretario regionale AIMMF Emilia Romagna

## Introduzione

di Daniele Lugli, Difensore civico Regione Emilia-Romagna

Come Difensore Civico della Regione Emilia Romagna ho il piacere di introdurre questo incontro, che fa parte di un ciclo pensato in collaborazione con Cismai, Aimmf e Camera Minorile di Bologna.

Questi due incontri in particolare, sull'ascolto dei minori nei procedimenti giudiziari, li abbiamo fatti precedere da una consultazione larga, con tutti i tribunali, condotta via e-mail e, in molti casi, con incontri diretti che hanno coinvolto i Presidenti e i loro più diretti collaboratori, o i giudici più interessati alla materia.

A me fa molto piacere avere iniziato questo discorso con Francesco Scutellari, Presidente del Tribunale di Bologna, che è qui quest'oggi, con il quale ho condiviso gli studi dalla prima media alla laurea. È un'amicizia della quale mi onoro. Il confronto con lui ci è stato particolarmente utile come viatico agli altri incontri che hanno condotto ai seminari di oggi e del prossimo venerdì 5 novembre.

Sul tema dell'ascolto mi vengono in mente due cose. La prima è una citazione di Dietrich Bonhoeffer: "Il primo servizio che si deve al prossimo è quello di ascoltarlo". Quando il nostro prossimo è un minore - un bambino, un adolescente - questa necessità si presenta anche nelle aule del tribunale. È una necessità che credo sentiamo tutti e si fa particolarmente delicata e complessa quando il confronto in cui i ragazzi o i bambini si trovano coinvolti è con quella espressione della giustizia sempre severa che è il tribunale.

Non dirò nulla delle ragioni e delle norme che riguardano il diritto all'ascolto nei procedimenti civili del ragazzo o del bambino, e di come questa prassi e questa necessità sia stata accentuata dalla cosiddetta legge sull'affido condiviso anche in un ambito in cui il tema dell'ascolto dei minori non era così diffuso. Mi limito a ricordare come il termine audizione, fuori dall'ambito giudiziario, lo riserviamo per esempio ad una musica, è l'attenzione dovuta ad un'opera rilevante della quale non vogliamo perdere nulla, non una sola nota. Il modo dotto di parlare dell'ascolto, l'auscultare, è rimasto nella professione medica come quella capace di cogliere anche i segni impercettibili di una realtà che sta alle spalle, magari anche una patologia. Ecco perché per parlare di come si realizzi nel processo l'ascolto del minore, del modo in cui il ragazzo è rappresentato e assistito e di come dare lettura delle sue esigenze,

abbiamo chiamato con noi esperti, che molto ringrazio, di differenti correnti e professionalità.

Abbiamo invitato a presiedere il nostro incontro Mario Miranda, Presidente vicario della Corte d'Appello di Bologna. Per introdurre il quadro normativo è con noi Pasquale Maiorano, Presidente del Tribunale di Ferrara. Il tema del bambino nel conflitto familiare verrà affrontato da Gloria Soavi, psicoterapeuta e vice presidente nazionale del Cismai. Sull'accompagnamento che i servizi possono offrire parlerà Virna De Luca, assistente sociale del Centro del bambino maltrattato di Milano. Abbiamo infine, sull'assistenza legale, Maria Teresa Semeraro, vice presidente della Camera Minorile, che invito a prendere il mio posto. Le conclusioni saranno tratte da Luca Degiorgis, segretario della sezione di Bologna dell'AIMMF. Auguro buon lavoro a tutti quanti noi.

## Il quadro normativo

### Mario Miranda, Presidente vicario, Corte d'Appello di Bologna

Nella mia qualità di vicario del presidente della Corte d'Appello, e di presidente della prima sezione civile della stessa Corte, oltre che della sezione per i minorenni, rivolgo il più cordiale saluto agli organizzatori e a tutti i convenuti.

Il tema dell'incontro odierno è di assoluta attualità, ma non è nuovo. È un problema di antica data che ha avuto un percorso accidentato e tormentato, soprattutto per quello che riguarda il diritto di famiglia, perché l'ordinamento minorile è senz'altro più avanzato. Ad ogni modo, abbiamo ora la legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, contenente disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, che con l'art. 155 sexies<sup>1</sup> Codice Civile ha introdotto la disposizione secondo cui il giudice, prima dell'emanazione dei provvedimenti anche provvisori di cui all'art. 155 Codice Civile novellato, può assumere ai sensi di parte o di ufficio mezzi di prova. Lo stesso articolo di legge - e vado al cuore del nostro tema - prevede altresì che il giudice disponga l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12, e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Con una metafora direi che, con tale esplicito ed univoco intervento, il nostro legislatore ha finalmente doppiato il Capo Horn del diritto matrimoniale. Non si tratta infatti, come a prima vista potrebbe apparire, soltanto di una misura istruttoria, finalizzata ad acquisire maggiori e più visibili elementi di servizio per l'emanazione dei provvedimenti urgenti e

---

<sup>1</sup> Più volte citato nelle righe che seguono, riportiamo per intero l'art. 155 sexies del Codice civile, introdotto con la legge n. 54/2006 sull'affido condiviso e relativo a "Poteri del giudice e ascolto del minore":

"Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".

temporanei, o definitivi, nell'interesse della prole nei procedimenti di separazione e divorzio. La nuova norma rappresenta il punto di arrivo di una lunga evoluzione del pensiero e della politica sociale legislativa e giudiziaria finalizzata ad un'effettiva protezione del figlio minore. Con la nuova norma, poiché gli aspetti che lo riguardano sono molteplici e rilevanti, il ragazzo è posto al centro del processo. Non più triste spettatore, se non mero oggetto, ma coprotagonista e portatore di interessi che possono non coincidere con quelli dei genitori, fino ad essere talora contrapposti, come la pratica giudiziaria dimostra.

Non a caso la Corte di Cassazione a sezioni unite, stabilendo un processo di revisione dell'affidamento della prole minore ex articolo 710 Codice procedura Civile, con sentenza 21 ottobre 2009 n. 22238, richiamando peraltro la sentenza della Corte Costituzionale del 30 gennaio 2002 n. 1, ha qualificato i figli minori, per gli aspetti concernenti il loro affidamento e la disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario, parti in senso sostanziale, ancorché in materia resti inesplorato, e qualcuno lo ha ammesso chiaramente in evidenza, l'aspetto della rappresentanza processuale dei minori nei procedimenti di separazione e di divorzio, non prevedendo la nuova normativa la designazione di un curatore speciale salvo che si consideri applicabile, in caso di conflitti di interessi, l'articolo 78 comma 2 del Codice.

Peraltro le sezioni unite, pur condividendo con la Corte Costituzionale l'attribuzione ai figli minore della qualità di parti in senso sostanziale, ha escluso che gli stessi possano essere considerati parti formali, senza peraltro esaminare l'aspetto della rappresentanza processuale della prole minore la cui problematica è pertanto ancora affidata all'interprete.

Perché considero un traguardo la recente previsione normativa espressa nel diritto di famiglia interno, l'audizione della prole minore? La risposta risiede in una riflessione che si fonda su una personale e lunga pratica giudiziaria in materia. Tutti gli operatori della giustizia in materia matrimoniale, dal legislatore agli avvocati agli stessi giudici, finora - o almeno fino a qualche anno fa -, hanno guardato all'audizione dei figli minori con grande prudenza, se non netta diffidenza, o addirittura contrarietà senza mezzi termini. Il timore che i fanciulli, già colpiti materialmente e psicologicamente dalla disgregazione familiare, e spesso già traumatizzati dai dissapori, a volte devastanti, tra i genitori, per effetto dell'audizione diretta in un ambiente presumibilmente freddo e a loro poco congeniale, possano riportare danni di natura psicologica porta ad evitare l'ascolto, optando per forme di contatto ritenute meno invasive e più protettive, quali la consulenza tecnica, ovvero le informative dei servizi sociali.

Tuttora, anche alla luce dell'art. 155 sexies del Codice Civile, l'obbligo del giudice di procedere all'ascolto della prole minore (perché si tratta ormai di un obbligo) ha però un preciso limite, quello della dannosità per i fanciulli dell'adempimento. Va da sé che il giudice, ove abbia elementi per ragionevolmente ritenere che il minore possa non sopportare l'impatto dell'audizione e riportarne un trauma psicologico apprezzabile, dovrà evitarla e ripiegare su forme diverse di investigazione, come del resto è previsto dal diritto minorile interno e internazionale.

Nel diritto di famiglia italiano, prima della novella, l'ascolto dei figli minori era previsto soltanto in materia di divorzio, dall'art. 4 c. 8 della legge n. 878 dell'1 dicembre 1970. Il Presidente, se la conciliazione non riusciva, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, impartiva i provvedimenti urgenti ed interinali, qualora lo riteneva strettamente necessario, anche in considerazione dell'età dei figli. Si trattava quindi di un atteggiamento di estrema prudenza verso tale mezzo di indagine, che può essere compreso ma che sicuramente lasciava il figlio minore ai margini del processo. Viceversa il diritto interno minorile, soprattutto grazie alla legge n. 149 del 28 marzo 2001 che, sotto la spinta del diritto internazionale, ha modificato la legge n. 184 del 4 maggio 1983, già da tempo ha attribuito al figlio minore un ruolo preminente, riconoscendogli in sostanza una posizione di autonomo diritto soggettivo anche alla partecipazione ai procedimenti e alle decisioni che lo riguardano. Qui è previsto l'ascolto diretto del minore dodicenne, o comunque capace di discernimento, nei procedimenti di sottrazione internazionale di minorenni, affidamento eterofamiliare, declaratoria dello stato di adottabilità, affidamento preadottivo, adozione definitiva.

Non c'è dubbio peraltro che, nel nostro ordinamento, non soltanto il diritto minorile, ma anche l'evoluzione del diritto di famiglia in materia di separazione personale e divorzio, e specificamente in materia di ascolto del minore, è stata fortemente influenzata dal diritto internazionale, significativamente rappresentato dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991, e dalla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 77 del 20 marzo 2003. Entrambe prevedono l'ascolto del figlio minore capace di discernimento, se non per lui dannoso. Risalendo nel tempo troviamo la Dichiarazione dei diritti del fanciullo approvata in Inghilterra nel 1924 e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea dell'ONU il 10 dicembre 1948, nonché la Convenzione Europea dell'Aia del 238 maggio 1970 relativa al rimpatrio di minori. Modelli, questi, di diritto internazionale patrizio che già preparavano il terreno per la chiara ed univoca formazione del diritto del minore ad essere ascoltato in tutti i

procedimenti giudiziari che lo riguardano, principio che però ha trovato per la prima volta solenne affermazione in ambito internazionale con la citata Convenzione di New York, poi ratificata dalla Repubblica italiana.

Attesa l'autorevolezza delle sezioni unite, secondo cui non si può ignorare il punto di vista del figlio minore quando si debba disporre del suo affidamento ad uno dei coniugi, soprattutto con la conseguenza evidenziata dalla Corte Suprema che costituisce introduzione del contraddittorio e dei principi del giusto processo, il mancato ascolto del predetto non giustificato e non motivato diventa per la sentenza del giudice causa di nullità.

Parleremo in seguito del problema della motivazione che grava sul giudice nel caso non ritenga il minore infradodicesimo maturo per essere sottoposto all'audizione.

Continuando nell'esame dei profili giuridici del problema, che ritengo fondamentale per tutti, anche per gli operatori sociali e gli psicologi, perché tutto deve svolgersi in base alla legislazione, do la parola al Presidente Maiorano e poi mi permetterò di intervenire anch'io, su come deve avvenire questo ascolto.

## **Pasquale Maiorano, Presidente del Tribunale di Ferrara**

Mi era stata affidata una ricognizione del dato normativo che sottende a questa problematica. Per la verità l'introduzione del collega mi esonera dal ripetere tante cose, e mi rende un po' più difficile il compito perché devo cercare di esprimere i miei concetti senza ripetere quanto già presentato dal collega. L'ascolto del minore è un tema così stimolante che l'ultima cosa che vogliamo fare è ripetere ciò che è stato ampiamente e così garbatamente e compiutamente detto.

Non dobbiamo dimenticare che tutte queste normative, nazionali ed internazionali, si debbono inserire in un procedimento che ha le sue regole, prima fra tutte quella del contraddittorio e del diritto di difesa. Questo crea già un ostacolo. Se noi leggiamo la convenzione di New York o di Strasburgo, troviamo che l'audizione del minore deve avvenire nell'ambito delle regole giudiziarie dei singoli Stati. Si tratta quindi di adeguare le esigenze di audizione del minore con i possibili problemi psicologici del minore e con le regole procedurali.

L'ascolto può essere diretto o indiretto. Il primo viene effettuato direttamente dal giudice, in un'aula o nel suo studio, nell'ambito della struttura giudiziaria. L'ascolto indiretto viene invece attuato dai servizi territoriali. Entrambi presentano problemi.

Per molto tempo si è dubitato, e si dubita ancora, sulla legittimità di un ascolto diretto, che però nella prassi si è ormai affermato e trova anche un sostegno legislativo nell'art. 12 della Convenzione di New York: "L'ascolto del minore può avvenire sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato".

Sulle modalità di questi due tipi di ascolto, nebbia fitta. Assistiamo negli ultimi anni a un grosso impegno del legislatore nel riconoscere i diritti sostanziali dei minori, la legislazione la giurisprudenza sono vastissime, però ci si scorda di dettare le norme procedurali, cioè di precisare come e con quale sistema far valere questi diritti sostanziali – e qui entriamo nelle difficoltà vissute dai tribunali. Ci dobbiamo inventare le modalità di ascolto del minore, in forma sia diretta che indiretta.

Quanto all'ascolto diretto è sacrosanto quanto diceva il Difensore civico, sul significato della parola "ascolto". Non è soltanto trascrivere le dichiarazioni dei minori, non è adempiere ad una incombenza. La parola "ascolto" vuol dire qualcosa di più. Il medico che ausculta il cuore non compie soltanto un gesto meccanico, fisico. Ascoltare significa prendere in considerazione ciò che dice il minore, valutare.

Alcuni tribunali hanno ritenuto adempiuto l'obbligo con la semplice citazione del minore, anche se poi l'ascolto non avveniva. Un comportamento sicuramente censurabile, perché questo non è l'ascolto del minore. Ascolto significa anche che, nel momento in cui motiviamo un provvedimento, diamo conto delle dichiarazioni del minore. Anche in questo caso, troviamo un aggancio sempre nella convenzione di New York, dove si dice che "è riconosciuto al fanciullo il diritto di essere sentito", ma anche "il diritto a che le sue opinioni siano debitamente prese in considerazione". Ci conforta questo aggancio normativo internazionale.

Primo problema: su che cosa dobbiamo ascoltarli, quali sono gli argomenti sui quali dobbiamo ascoltarli? Indubbiamente su temi di interesse del minore ma, io penso, non su tutti. Ad esempio, non è previsto l'ascolto del maggiorenne non autosufficiente che convive con i familiari, questo potrebbe anche essere stato difetto della legge ma ci dice, e probabilmente è così, che il minore non va interpellato sull'importo dell'assegno di mantenimento, cui anche il figlio maggiorenne non autosufficiente ha diritto. Il profilo che distingue il minore da un maggiorenne non autosufficiente è solamente quello che riguarda la relazione con i genitori: l'affidamento, il diritto di visita, la residenza più o meno fissa con l'uno o con l'altro. Questi sono gli argomenti su cui deve vertere l'esame del minore.

Secondo problema: deve essere presente la parte, deve essere presente l'avvocato? Un quesito non di poco conto, perché su questo si scontrano

il principio del giusto processo, in cui la parte ha il diritto di difendersi e quindi di assistere alle dichiarazioni degli altri soggetti coinvolti, con l'esigenza di non influenzare il minore, di renderlo il più sereno possibile, cosa che sarebbe improbabile in presenza degli avvocati o dei genitori.

I tribunali si orientano nelle maniere più diverse. Molti hanno stipulato dei protocolli, non solo con gli avvocati ma anche con i servizi sociali. Noi a Ferrara ascoltiamo il minore senza la presenza dei difensori e delle parti, anche sapendo che stiamo forzando la procedura. Ovviamente diamo poi la possibilità di leggere la verbalizzazione, ma questo impone una trascrizione molto più attenta di quella che facciamo in presenza delle controparti. Gli avvocati dei genitori devono poi prendere visione delle dichiarazioni del ragazzo e poterle utilizzare nelle loro memorie.

Dico "ragazzo" e anche questo è un indirizzo che abbiamo preso. L'audizione diretta la facciamo per quei minori con i quali ci possiamo relazionare, quindi non ci permetteremmo mai di ascoltare un minore di 7, 8, 10 anni di età. Il minore che ascoltiamo direttamente è intorno ai 14 anni, un ragazzo con il quale ormai anche un adulto si relaziona bene.

Questo è il metodo che adoperiamo: facciamo uscire genitori e avvocati e facciamo entrare il ragazzo. Eventualmente chiediamo prima all'avvocato o al genitore se c'è qualche tema che vogliono approfondire attraverso l'audizione del Presidente, questa è l'unica garanzia che concediamo ai genitori. Finora non abbiamo avuto proteste, anzi abbiamo visto che di buon grado i genitori si fanno da parte. Speriamo che la cosa vada avanti così, perché se dovesse emergere un orientamento di tipo diverso, che magari sancisse la nullità di questo modo di procedere, avremmo grosse difficoltà e probabilmente dovremmo delegare tutto all'esame indiretto.

Ancora, si pone il problema della verbalizzazione. Certo, sarebbe auspicabile una registrazione audio, come la più fedele possibile in relazione a quello che dichiara il ragazzo. Quando verbalizziamo per iscritto, in forma riassuntiva, è chiaro che sintetizziamo un pensiero, e purtroppo può capitare di utilizzare termini inappropriati.

Un altro dubbio si pone quando ci sono più ragazzi da sentire, magari di età molto diversa. Dobbiamo ascoltarli insieme o separatamente?

Teniamo presente che tutte queste problematiche derivano dalla sentenza a cui accennava prima il collega, la quale ha portato grosse novità: l'obbligatorietà dell'audizione del minore a pena di nullità, vista come espressione del diritto del minore a dire la sua. Avevamo un precedente vecchissimo e opposto in una sentenza della Corte Costituzionale, che rispondeva alla pratica del Tribunale di Genova di nominare un curatore o un difensore del minore nell'ambito dei

procedimenti di separazione. Lì la Corte, pur plaudendo all'interpretazione che era stata fatta, disse che la tutela del minore, in processi di separazione e divorzio, è sufficientemente garantita dal Pubblico Ministero e non richiede un curatore, né la Corte ha mai parlato di ascolto del minore. Si tenga presente che questa sentenza precede la convenzione di New York.

Oggi, lo abbiamo detto, i minori non sono più dei testimoni. D'altra parte l'art. 155 sexies c.c. dice chiaramente che il giudice, "dopo avere sentito i testimoni, deve sentire il minore", il che significa che l'audizione del minore è una cosa diversa. Questa nuova situazione è da trasferire poi nell'ambito del processo, in presenza – era il nostro caso - di due figli. Noi non dobbiamo garantire l'acquisizione di elementi sufficienti, dobbiamo ascoltare i ragazzi, e da ciò che ci dicono raccogliere gli elementi sufficienti per compiere scelte sulla loro vita futura.

Noi a Ferrara innanzitutto ci rendiamo conto di quella che può essere la personalità dei due ragazzi, se uno di loro è dominante o passivo, ce ne accorgiamo già dal modo in cui entrano in aula. In questi casi, per evitare che uno influisca sulle dichiarazioni dell'altro, li sentiamo in maniera separata. Ci possono essere dei motivi per cui i ragazzi ci chiedono di essere sentiti insieme, e se questi motivi sono accettabili, noi li assecondiamo.

Non mi voglio soffermare sull'ascolto indiretto, mi limito ad accennare alla possibilità, che certi Tribunali utilizzano, di predisporre una consulenza tecnica nell'audizione del minore. Io su questo avrei delle perplessità perché l'ascolto, è stato rilevato non solo da me, non vuol essere una consulenza psicologica sul minore, sulla sua personalità, ma ha solo lo scopo di tradurre quello che pensa rispetto alla sua situazione del momento. Per questo io non sarei propenso ad affidare a una consulenza tecnica questo tipo di ascolto, anche omettendo le considerazioni più banali, ma non irrilevanti per i genitori in via di separazione, relativi ai costi che questo tipo di consulenza comporterebbe.

## Mario Miranda

Vorrei aggiungere qualcosa sull'argomento, molto delicato, delle modalità di ascolto dei figli minori. Si è detto che la legge pone un limite, quindi possono essere ascoltati solo i figli minori che abbiano raggiunto il dodicesimo anno di età, ma poi il legislatore ha introdotto un'ipotesi sussidiaria, che sicuramente darà molto da pensare al magistrato incaricato di questo delicato incumbente, nel senso che è possibile

ascoltare anche i figli infradodicesenni se sufficientemente maturi e con capacità di discernimento.

È un aspetto molto delicato. Gli uffici giudiziari non sono organizzati in tal senso, né sarebbe opportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio per ogni audizione, per ogni procedimento di separazione o di divorzio. A mio avviso questo problema va risolto nel contatto diretto con il magistrato, in base all'età del bambino, perché da un undicenne ci aspettiamo capacità di discernimento, con un minore di 7, 8 anni allora il problema diventa più arduo. Dobbiamo poi sempre tener presente il ruolo degli avvocati, quindi delle deduzioni delle parti. Probabilmente bisognerebbe ricorrere a una c.t.u..

Torniamo alle modalità dell'ascolto. L'articolo 155 sexies non ne parla, ed è comprensibile perché sarebbe oltremodo complicato, e per la verità anche i trattati internazionali non stabiliscono un'età precisa, un limite di età, e fanno genericamente riferimento ai figli minori che abbiano capacità di discernimento. L'articolo 155 sexies Codice Civile si limita a stabilire che il giudice dispone l'audizione dei minori. È tuttavia pacifico e fondamentale sul punto il potere discrezionale del giudice, che non è arbitrio, il cui esercizio deve essere basato sulle circostanze del caso completo, soggettive ed oggettive, in particolare sull'età del minore, sulla sua maturità, sul grado di conflittualità familiare, su ogni circostanza utile per misurare la condizione psicologica del fanciullo emergente dagli atti e da tutti gli elementi a disposizione.

La prassi e l'esperienza, anche se permettete mia personale, a Firenze nella prima sezione civile del Tribunale e ora in Corte, in misura più ridotta, insegnano che la modalità più frequente, si potrebbe dire ordinaria, è l'ascolto diretto da parte dei magistrati, al cui tatto ed alla cui sensibilità è affidato l'approccio con il minore. Resta il fatto che i temi da trattare sono solo ed esclusivamente quelli legati alle questioni del fanciullo, il quale, si badi bene, non è un teste, e che sono legate al tema decidendum di ogni singolo punto.

La mia personale e pluriennale esperienza in materia mi induce con franchezza ad affermare che il figlio minore di oggi, in molti casi, non è quello di una volta. Si presenta tranquillo, consapevole del suo ruolo e dei suoi diritti, dialoga proficuamente con il giudice, soprattutto se il giudice lo mette a suo agio e non drammatizza l'incombente con un eccessivo formalismo o un'eccessiva solennità, senza peraltro banalizzare. Ciò è dovuto chiaramente al fatto che il costume sociale e la valutazione etica di certi avvenimenti familiari sono molto cambiati.

Oggi la separazione o il divorzio tra i genitori, per l'aumento dei casi e per la crescente pubblicizzazione di tali eventi, sovente non sono vissuti come fatti eccezionalmente abnormi di cui vergognarsi e tali da suscitare

scandalo negli ambienti sociali. Ciò a differenza di alcune decine di anni orsono allorché, soprattutto in determinate zone del Paese, il fallimento del matrimonio, per pudore e per mentalità, addirittura non sempre veniva palesato e formalizzato per via giudiziaria, e quando lo fosse, era vissuto come un fatto drammatico, con risvolti psicologici assai gravi sui figli minori che acquisivano quasi una condizione di diversità nell'ambiente che li circondava.

Ove gli atti lo consiglino, o via sia istanza di parte, peraltro non vincolante, il giudice dovrà valutare se ricorrere all'ausilio di uno psicologo o, allorché emergano profili psichiatrici, di un neuropsichiatra infantile che proceda direttamente all'audizione del minore, ma in udienza.

Ritengo rituale l'ipotesi subordinata di un'audizione in forma indiretta, attraverso cioè operatori sociali del servizio pubblico, ma solo ove ciò sia necessario, a mio avviso restando di regola utilissima l'immediatezza del contatto tra il bambino e il giudice.

Sono contrario alla surrogazione dell'audizione con una consulenza tecnica d'ufficio perché secondo me snaturerebbe la natura e la funzione dell'ascolto, che non è un atto istruttorio tipico, bensì una misura finalizzata alla tutela giuridica dei diritti dei minori tramite l'assunzione della loro opinione sugli aspetti che li riguardano. Vi è compresa l'applicazione dell'art. 147 Codice Civile secondo cui i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare la prole avendo riguardo alla capacità, all'inclinazione naturale e alle aspirazioni dei figli stessi. Sicché, in caso di figli minori disturbati, avuto riguardo alla sommarietà dell'indagine, del carattere provvisorio ed urgente dei provvedimenti, il Presidente del Tribunale potrà avvalersi in udienza dell'assistenza di un o psicologo e delle informazioni provenienti dalla documentazione acquisita agli atti, riservando un'eventuale c.t.u. alla fase contenziosa innanzi al giudice istruttore.

Sul piano processuale bisogna prestare attenzione. È prassi assai consolidata che l'audizione dei figli minori avvenga avanti al giudice ed al cancelliere, senza la presenza di genitori e avvocati. Ritengo questo modo di procedere il più idoneo, in quanto la presenza dei genitori e di avvocati, soprattutto in cause contrassegnate da posizioni conflittuali (e non sono poche) in ordine all'affidamento, al diritto di visita e ad altri aspetti, involontariamente potrebbe intimorire o condizionare psicologicamente il figlio minore, soprattutto se ancora bambino o comunque in età acerba. Mi permetto però di consigliare, onde evitare possibili eccezioni procedurali, segnatamente di violazione del contraddittorio, che all'inizio dell'udienza siano ammessi anche il genitore ed i legali, affinché possano dedurre in proposito e porre al

corrente il giudice di particolari circostanze che potrebbero indurre ad una soluzione diversa.

In ogni caso ritengo opportuno acquisire l'audizione in presenza solo dell'ufficio, con verbalizzazione della circostanza. Del verbale è opportuno dare immediata lettura una volta riammessi i legali e le parti.

## Il bambino, il conflitto, l'udienza

di Gloria Soavi, vice presidente nazionale Cismai

Buonasera a tutti. Vorrei rapidamente manifestare la mia soddisfazione per l'andamento di queste giornate di confronto. Questo è uno dei tanti seminari organizzati dal Difensore Civico in collaborazione con Aimmf, Camera Minorile e Cismai. Sono particolarmente soddisfatta sia dei temi emersi sia dei momenti di confronto, sempre più preziosi e più rari.

Ringrazio anche per avermi dato la possibilità di parlare di questo tema che mi è particolarmente caro, cioè quello dei bambini contesi, perché in questi ultimi anni, per quello che vedo dalla mia posizione di operatore in un servizio pubblico, questa situazione sono aumentate a dismisura. Sarebbe interessante avviare una ricerca in proposito, perché negli ultimi dieci anni abbiamo avuto un'impennata di richieste da parte dell'autorità giudiziaria, con situazioni sempre più complesse.

Molto opportunamente il titolo che mi è stato affidato comincia con "Il bambino". Io credo che nei procedimenti civili, particolarmente in quelli che riguardano le separazioni conflittuali, ci sia il rischio di lasciare il bambino sullo sfondo, che diventi invisibile.

L'ascolto diventa centrale e preponderante, impegna operatori, avvocati, consulenti e magistrati a dipanare matasse veramente complesse dal punto di vista relazionale e concreto, ma il rischio è che prevalgano le opinioni, gli interessi, gli obiettivi degli adulti, in nome e per mezzo dei figli che, molto spesso, diventano un mero strumento per perpetuare il conflitto, un'arma da giocare l'uno contro l'altro. Anche l'ascolto del minore, che può rappresentare un'occasione veramente importante per dare voce al bambino, alle sue esigenze e ai suoi bisogni, rischia di non essere tale ma di lasciare il bambino sullo sfondo se non si tiene conto di una serie di condizioni.

Chi è il bambino conteso? Cosa prova, come vive questa situazione, quali sono i suoi sentimenti, i vissuti, quali sono i segnali del suo disagio e quali i rischi per la sua crescita?

Nel corso del mio intervento farò riferimento a frammenti di storie di bambini contesi. Volutamente non parlo delle ragioni degli adulti, per entrare nella complessità dei vissuti che sono simili nelle diverse situazioni ma sempre diversi, perché ogni bambino ha la sua peculiarità, la sua soggettività. È un essere umano in crescita. Le traiettorie che questa evoluzione prenderà dipende molto dagli adulti che gli stanno intorno, primariamente dai genitori ma anche da altri attori esterni alla

famiglia. Ovviamente questi sono concetti noti e largamente condivisi, però molto spesso ai principi non corrisponde l'attuazione, nella pratica del mondo degli adulti.

Il bambino conteso, come tutti i bambini, ha un legame forte con entrambi i genitori, che sono per lui un unico riferimento, e vorrebbe mantenere la relazione con entrambi ma, all'interno del conflitto grave tra i genitori stessi, non gli è riconosciuta questa esigenza e spesso è costretto ad allearsi con l'uno o con l'altro. In genere i bambini si alleano con quello che percepiscono come più forte, non perché sono cattivi ma perché devono trovare delle forme di adattamento. Il caso di Luca, che ha 11 anni, può essere un esempio in questo senso.

Solita situazione: padre e madre separati, affidato condiviso, in maniera salomonica viene deciso che il bambino stia un po' con la mamma e un po' con il papà. Nonostante questo continuano gli scontri e i litigi. Un giorno il padre non riporta Luca alla madre e afferma che il bambino non vuole più stare con lei, non vuole tornare più dalla mamma. Cominciano le accuse reciproche, le denunce. Il papà dice che è tutta colpa della mamma che ha chiesto la separazione, ha rovinato la famiglia, e poi non era neanche una brava madre, quindi fa ricorso per avere l'affido esclusivo.

Il padre continua a sostenere che Luca non vuole più tornare da lei. Luca dirà successivamente che non poteva dire al papà che lui voleva bene alla mamma, perché il papà si arrabbiava moltissimo e lui aveva paura. Quindi mandava alla mamma dei messaggini di nascosto, che poi cancellava, finché un giorno il padre se ne accorge. Il padre chiede che il bambino venga sentito, e Luca dirà durante l'ascolto che vuole rimanere col papà.

Il bambino conteso è invisibile, un bambino che appunto perde la sua identità, la sua concretezza, perché i genitori, presi dal conflitto, non si accorgono di lui e, quel che è peggio, spesso non si accorgono del suo disagio. C'è da dire che i bambini hanno una forte capacità di adattamento alle situazioni. Questo non significa che non vivano il disagio, significa che si adattano. Il discorso è capire se questo adattamento è positivo per la loro evoluzione oppure no.

Arianna è una bambina di 12 anni, brava, perfetta, adattata perfettamente a una situazione simile a quella di Luca. Anche qui ci sono problemi di passaggio da una casa all'altra. La mamma un giorno chiama i carabinieri, poi torna alla sua normalità. A scuola Arianna comincia ad avere dei problemi, a vomitare. Si vergogna nei confronti dei compagni, ma tutto resta molto contenuto. In effetti nessuno si accorge che questa bimba sta male, nessuno le chiede come sta, né i genitori né i nonni. (Già, spesso il conflitto coinvolge ed è alimentato dalle famiglie d'origine,

che ne aumentano la complessità). Un giorno la mamma dice ad Arianna che il giudice vuole parlare con lei.

Il bambino conteso è un bambino parentificato. Questo significa che spesso i genitori, nell'utilizzarlo contro l'altro, lo investono in un rapporto molto impegnativo, che richiede al bambino molte energie psicologiche e di fatto azzerava la differenza fra adulto e bambino in un vero e proprio ribaltamento dei ruoli, costringendo il piccolo ad un adattamento adultizzante. In poche parole, il genitore chiede al bambino di essere quello che lui non è.

Il bambino conteso è spesso maltrattato psicologicamente. Questo si manifesta nella situazione esistenziale che sta vivendo e in tutta una serie di azioni che i genitori, presi dal conflitto, mettono in atto.

Luca, quando tornava dagli incontri protetti, che in un certo periodo erano gli unici momenti in cui poteva vedere la madre, si metteva a piangere e il padre lo derideva, gli diceva che non era un vero uomo, che un vero uomo non piange. Accusava Luca di essere un debole che nella vita non avrebbe mai combinato nulla. La mamma di Arianna, quando si accorge che la bambina a scuola ha questi disagi, dice ad Arianna che è ipocondriaca come il padre, che è tutta colpa del padre se lei sta male. Quindi, quando il disagio del bambino viene visto, viene poi sottolineato in maniera negativa.

Voglio fare una precisazione: non sto parlando di mostri. In genere le persone, quando sono in queste situazioni, danno il peggio di sé. I bambini contesi, le cose che sto raccontando le vivono quotidianamente. Si creano vere e proprie situazioni di maltrattamento psicologico, che come sappiamo si strutturano in una relazione emotiva fatta di continue pressioni, ricatti, svalutazioni, rifiuto, indifferenza. Tutto questo danneggia o inibisce fortemente le competenze fondamentali dei bambini, che sono appunto esseri in evoluzione e in crescita. Per prima cosa minano la stima di sé, e successivamente la strutturazione di una sicurezza.

Ricordiamo che questa è la forma più insidiosa di maltrattamento, la meno visibile, ma non per questo non ha effetti destrutturanti.

Trovo importante che cerchiamo di capire come funziona il bambino dall'interno, quali sono alcuni dei suoi bisogni prevalenti. Ce ne sono tanti altri, vedremo quelli che ho riscontrato più di frequente nella mia esperienza. Poi sicuramente, come sottolineava il presidente del tribunale, ci sono elementi che diversificano le varie situazioni, e tra questi l'età è determinante, perché le stesse circostanze possono avere effetti diversi su un bambino di 5 o di 12 anni.

Un altro fatto riguarda la durata dell'esposizione al conflitto e la sua intensità. Uno dei primi vissuti del bambino è proprio la confusione,

perché riceve messaggi contraddittori ed opposti che minano le sue certezze, la sua visione del mondo, e poi sfoceranno nella sfiducia, perché se non ci si può fidare dei propri genitori non so di chi ci si possa fidare, quando si è bambini. Il mondo diventa incerto e insidioso. Questi vissuti sono ancora più forti se chi li prova è un bambino piccolo.

Un bambino di 5 anni mi ha chiesto con questa frase bellissima: "Aiutami ad insegnargli a stare al mondo". Esprime ancora il desiderio di affidarsi a qualcuno.

La domanda successiva è: chi ha ragione fra questi due? I genitori sono molto bravi ad esprimere le loro ragioni con dovizia di particolari, anche con particolari che magari non dovrebbero rendere noti, come quando fanno leggere di tutto agli avvocati, edotti in tempo reale di tutto ciò che succede.

Un altro vissuto molto frequente è la solitudine. Il bambino non sa con chi parlare del suo disagio: con la mamma non può, con il papà non può, spesso nemmeno con i nonni, che sono coinvolti nel conflitto. Il bambino è veramente solo e disarmato ad affrontare le richieste dell'uno e dell'altro. Si adatta ed impara a tarare le cose che dice all'uno e all'altro, impara a filtrare la realtà per sopravvivere.

Un altro vissuto è la paura, paura dell'aggressività che vede, che sente. Sempre lo stesso bambino, che mi ha particolarmente colpita, nel disegno della famiglia rappresenta il papà come un leone, la mamma come una tigre e lui, in mezzo, è il tappeto volante. Questo simbolo del tappeto volante, senza volerlo analizzare a tutti i costi, mi ha suggerito una serie di fantasie. Il desiderio di questo bambino è fuggire.

Davanti a pressioni forti molti bambini mettono in atto vissuti di evitamento, che porta poi all'inibizione emotiva, e all'evitamento che nei casi più gravi può diventare scissione, per cui mi comporto in modi diversi secondo i contesti e così mi adatto a quello che sto vivendo.

L'ultimo vissuto è il senso di colpa. Il bambino si può sentire in colpa perché non riesce a trovare una soluzione, non riesce a farli andare d'accordo. Una bambina di 10 anni esprime questo concetto dicendo: "Io cerco di comportarmi sempre bene, ma non basta, sicuramente sbaglio qualcosa".

Questi bambini non stanno bene, provano un dolore emotivo piuttosto forte. Che conseguenze potranno avere dal punto di vista psicologico? Anche qui dipende molto dall'età del bambino, dall'insorgenza, dalla qualità e dalla frequenza dell'esposizione agli eventi.

Abbiamo detto che il bambino conteso in genere è maltrattato psicologicamente e come tale avrà tutte le conseguenze del maltrattamento psicologico. Due sono i poli che maggiormente ne risentono a livello di personalità: la competenza nei rapporti sociali, che

viene veramente compromessa molte volte, e tutto il mondo emotivo. Avremo comportamenti associati ad una affettività prevalentemente negativa: bassa autostima, inibizione emotiva cioè incapacità di esprimere le emozioni, non perché questi bambini di per sé non ne siano capaci ma perché, nel momento in cui lo fanno, trovano risposte negative e si chiudono, a volte fino al congelamento emotivo. Sono quei bambini sempre bravi, gentili, delicati, che dentro hanno invece ben altro.

Quando la conflittualità è forte e l'uno o l'altro genitore tende a distruggere l'altro, denigrandolo, nasce un problema di identificazione del bambino con il genitore del proprio sesso. L'identificazione con il modello femminile o maschile viene seriamente compromessa. Molto spesso quando un genitore parla male dell'altro, ad esempio il papà parla male della mamma alla bambina, questa bimba avrà problemi a trovare nella madre un modello positivo di identificazione, e farà tutt'altro. Questo a volte in adolescenza prende delle pieghe un po' più complicate. Arriviamo alle sindromi di disadattamento e da stress, che sono poi le manifestazioni più frequenti, con diversi livelli di gravità, con disturbi emotivi, sintomi d'ansia ed episodi depressivi.

In questi casi si sente spesso parlare della PAS, la Sindrome di Alienazione Parentale. Va molto di moda e viene spesso utilizzata in questi contesti. È una sindrome non riconosciuta ufficialmente, molto diffusa, e descrive situazioni particolarmente gravi che si verificano quando troviamo il rifiuto ingiustificato di un minore nei confronti dell'altro genitore, solitamente quello non affidatario, a seguito dell'indottrinamento del genitore convivente.

Sicuramente ci sono delle situazioni di contrapposizione molto forte che creano queste condizioni relazionali però dovrebbero essere lette e interpretate in maniera ampia, nel senso che la PAS non si innesta sul nulla. Vuol dire che il dolore del bambino per la separazione può non essere stato sufficientemente elaborato, con il rischio di amplificare difficoltà preesistenti nel rapporto con quel genitore già prima della separazione. A volte il rifiuto del bambino per quel genitore è associato ad azioni disfunzionali preesistenti nel rapporto tra i due.

Le separazioni conflittuali sono aumentate, sono trasversali a tutte le classi sociali e, anzi, più la situazione economica è buona e più sono le armi messe in campo: più avvocati, più consulenti, più professionisti che vengono consultati.

Il conflitto prevede un dissidio, anche grave, fra due persone che sono in una situazione emotiva alla pari. Se ci sono delle disparità particolari si può sfociare nella violenza, sia verbale che agita, fisica, e questo avrà tutta un'altra serie di conseguenze più gravi. Queste situazioni si creano

perché le persone soggettivamente non riescono ad elaborare il passaggio naturale del cambiamento legato alla separazione. Il legame diventa disperante perché non riescono a lasciare il partner, vivono questo come un grande fallimento personale, una grande sconfitta, e molto spesso il figlio diventa proprio il mezzo per continuare a mantenere il legame e per colpire o punire l'ex coniuge.

Molto spesso le famiglie d'origine sono assolutamente coinvolte e sostengono il conflitto. Del resto, sappiamo che i genitori sono in conflitto, ma questi due soggetti sono anche figli. Se arrivano a questo punto ed hanno un percorso personale e di coppia così faticoso, evidentemente hanno problemi irrisolti con le loro famiglie di origine. Le dinamiche che emergono impediscono loro, almeno nelle fasi di conflitto franco, di essere genitori, in quanto autocentrati e coinvolti nel colpire l'altro, nel vedere quanti vestiti prende per il bambino, se me li porta, se non me li porta, se rispetta gli orari con il bambino... e rischiano di diventare, come abbiamo visto, genitori trascuranti e maltrattanti psicologicamente.

Questo fardello si intreccia con il sistema giudiziario. È stato detto autorevolmente dai due magistrati che mi hanno preceduto: il bambino ha il diritto di essere ascoltato all'interno dei procedimenti civili, un diritto sancito dalle convenzioni internazionali di New York e di Strasburgo. Peraltro la Convenzione di Strasburgo richiede qualcosa di più, cioè che il bambino abbia la consapevolezza di quanto avviene nel processo. Gli viene quindi riconosciuto il diritto ad essere informato, e anche questo è un elemento importante.

Siamo arrivati ad una consuetudine nell'ascolto dei bambini e degli adolescenti. Diversamente da quanto accade nei processi penali dove sono coinvolti i minori, la normativa processuale civilistica non contiene regole generali che stabiliscano le forme di partecipazione e di ascolto del minore ai giudizi che lo riguardano. Perciò, si diceva, è possibile l'ascolto diretto o indiretto.

Da psicologa credo che sia bene sottolineare alcuni aspetti dell'ascolto indiretto. Sicuramente non si può chiedere al minore la soluzione più opportuna sul suo caso, non ci si può aspettare che sia il bambino a scegliere dove andare e con chi perché questo, a mio parere, lo carica di responsabilità che non sono sue, in una situazione emotiva e relazionale già estremamente complessa. Entrano in campo conflitti di realtà, adattamenti molto difficili da individuare, anche perché l'opinione del bambino può essere influenzata da fattori emotivi, quindi può esprimere un parere che non corrisponde sempre a quello che realmente è il suo pensiero o sono le sue esigenze.

Piuttosto, io vedo l'ascolto come strumento per accogliere all'interno del procedimento le opinioni, i bisogni e le emozioni del minore, per comprendere la sua situazione. Questo può avere un effetto benefico sui genitori nel comprendere le esigenze del bambino e non pensare solo ai loro egoismi. Intendere però l'ascolto come uno strumento di partecipazione reale, tenendo conto dei bisogni del minore, implica a mio parere necessariamente l'adozione di modalità che consentano al bambino di esprimersi realmente.

Abbiamo visto quali sono i vissuti e i sentimenti che il bambino prova e come vive sulla sua pelle il conflitto fra i genitori. In questa situazione l'udienza si connota come un'ulteriore sollecitazione potenzialmente stressante, se non a volte traumatica, quindi a mio parere devono essere utilizzate delle cautele e deve essere fatta dovuta attenzione, tenendo conto della particolare condizione emotiva che il bambino sta vivendo.

Nonostante ci sia stata in questi anni un'attenzione molto più forte alle esigenze di tutela del minore, la sua posizione all'interno dei procedimenti civili è ancora fragile rispetto a quella delle parti adulte (abbiamo ascoltato anche proceduralmente quali sono i problemi aperti) ed è difficile per un bambino o un adolescente far sentire la sua voce. Ad esempio, l'avvocato che lo rappresenta è di uno dei genitori.

Dovrebbero essere riconosciuti alcuni diritti. Prima di tutto quello di essere informato e poi preparato a partecipare all'udienza da una figura adatta, che lo sostenga dal punto di vista psicologico perché possa esprimere serenamente la sua opinione. In ambito civile manca questa previsione, che invece è presente per i minori vittima di abusi o maltrattamenti, ed è un ruolo che non può essere svolto dai genitori in conflitto. Dovrebbe essere assicurata al bambino una figura di riferimento diversa.

Questi ascolti, per garantire il diritto al contraddittorio, potrebbero avvenire in stanze attrezzate come si fa nelle audizioni protette dei percorsi giudiziari penali, dove si affrontano argomenti molto pesanti e molto gravi.

Per finire, abbiamo visto come siano complessi e contraddittori i vissuti che attraversano un bambino nel corso di un conflitto genitoriale. Queste considerazioni non vanno minimizzate né sottovalutate, non solo nelle azioni, ma anche nel mettere in pratica prassi adeguate.

Ci sono due livelli da tenere presenti. Già il bambino o l'adolescente conteso vive una situazione relazionale di disagio esistenziale, l'udienza può rappresentare un'ulteriore fonte di disagio perché non è una situazione neutra. È piena di significati e di aspettative da parte dei genitori, che possono spingere in una direzione o nell'altra per trovare

una risposta alle loro richieste. Il bambino deve essere messo nelle condizioni di esprimere il proprio punto di vista, e un ascolto empatico gli va assolutamente garantito.

A mio parere però ha anche bisogno di essere accompagnato. Non parlo di qualcuno che si sostituisca al giudice. Nel percorso di preparazione a cui il bambino ha diritto è auspicabile ci sia un operatore, o in alcuni casi un consulente, che instauri un minimo rapporto di fiducia con un bambino e abbia accesso al suo mondo emotivo. Questo non significa fargli la perizia psicologica, significa però dare la possibilità di una conoscenza un po' più approfondita, perché il bambino arriva all'ascolto con pressioni molto forti. Quindi, a mio parere, non basta capire se è dotato di discernimento, va compreso anche se in quel momento ha la capacità emotiva per essere interpellato in sede giudiziaria.

## L'accompagnamento dei servizi

di Virna De Luca, assistente sociale specialista presso il CBM (Centro per il Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare) di Milano<sup>2</sup>

Il mio apporto riguarda il lavoro che come servizi possiamo svolgere con i genitori per tutelare i bambini, ovvero come gli operatori sociali possono accompagnare genitori che confliggono nella costruzione di accordi con l'obiettivo di renderli capaci di "vedere" il loro figlio e passare, quindi, dal bambino conteso al bambino ascoltato.

La famiglia è il principale accesso per la costruzione e lo sviluppo della propria identità, il luogo in cui le persone non mettono in comune solo qualche aspetto di sé, ma il proprio sé tutto intero. Pertanto la rottura dei legami familiari crea sensazioni di fallimento, vissuti di inadeguatezza, perdita degli equilibri, crisi, sofferenza. Separarsi dall'altro vuol dire anche separarsi dalla propria storia di vita.

Esito della separazione è la famiglia monogenitoriale, nucleo in cui convive un solo genitore con il figlio.

Sull'affidamento dei figli si è passati dall'art. 155 del Codice Civile: *"Il giudice dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati"*, alla Legge 54 del 2006: *"Il giudice valuta prioritariamente che i figli restino affidati ad entrambi i genitori"*. Lo scopo è la continuità della genitorialità e la responsabilizzazione di entrambi i genitori nel rapporto con il figlio.

Un buon processo separativo è quello in cui le persone, senza negare sentimenti di delusione, rabbia, fallimento, riescono a lasciare spazi cooperativi, a riconoscere il mutamento dei confini nelle relazioni familiari e a riconoscere la comune responsabilità genitoriale.

Di fatto non avviene sempre così. Conosciamo genitori gravemente conflittuali, che si ostacolano l'un l'altro nel rapporto con i figli mettendone a rischio lo sviluppo. Come già affermava la dottoressa Soavi, quei bambini e quelle bambine sono soggetti a vere e proprie forme di maltrattamento psicologico. Sono bambini che vengono strumentalizzati dall'uno e dall'altro genitore e che incontreranno probabili difficoltà nella costruzione della propria identità, poiché mostrano aspetti differenti di sé a seconda del genitore con cui interagiscono. È un atteggiamento difensivo di fronte alla richiesta di schierarsi nel conflitto tra padre e madre. Sono anche, come è stato

---

<sup>2</sup> La comunicazione di Virna De Luca non è stata registrata. Il testo che pubblichiamo è la ricostruzione ottenuta riportando fedelmente il contenuto delle slide utilizzate per l'intervento, con la minima aggiunta di raccordi per rendere quegli appunti leggibili.

detto, bambini precocemente adultizzati, e talora alienati nel rapporto con un genitore, in quella che viene definita Sindrome da Alienazione Genitoriale.

In questi casi l'intervento dei Servizi Sociali è finalizzato a tutelare i minori e la continuità della relazione con entrambi i genitori, mantenendo vivo il legame con entrambe i rami della loro storia. Dobbiamo quindi rendere praticabile la regolamentazione degli incontri stabilita dall'Autorità Giudiziaria.

Il lavoro per la regolamentazione degli incontri con le coppie conflittuali non è un percorso di mediazione né terapeutico, ma un percorso che tenta di promuovere un cambiamento dello sguardo sull'altro come ancora possibile portatore di una sufficientemente buona genitorialità, accanto ad una impossibile coniugalità.

Durante l'iter, l'operatore deve aiutare "i grandi" a porsi in una posizione di ascolto dei "piccoli". Bisogna che i genitori pongano attenzione al figlio con un autentico desiderio di comprenderlo e con sincera disponibilità a modificare i propri pensieri e le proprie azioni in relazione a quanto il bambino sente, dice, chiede.

L'operatore, terzo neutrale, va ad agire sulle due dimensioni principali che costituiscono il nucleo centrale delle relazioni familiari: il potere e l'intimità.

Dalla relazione diadica, conflittuale, tra i due genitori, si passa ad una relazione triadica, dove l'operatore che sta "nel mezzo", nel cuore del conflitto, dispone del potere maggiore e riduce l'intimità tra i due genitori. Questo diminuisce l'intensità della carica emotiva e il coinvolgimento nei contrasti di coppia, aumenta la distanza, riduce il terreno su cui giocare il conflitto. È un presupposto necessario per riaprire spazi di dialogo tra i genitori.

L'operatore assume un ruolo di guida relazionale, facilitatore, nella costruzione di una "nuova relazione" tra i due adulti in conflitto. Aiuta i due ex partner a individuare quali finalità comuni esistono ancora tra loro in quanto genitori, a ristabilire una relazione, intesa come azione congiunta verso un fine comune, ovvero l'interesse dei figli.

Si tratta di passare dalla relazione di coppia, ormai finita, alla relazione genitoriale, che perdura. Dalla competizione alla cooperazione.

L'operatore, per dirimere il conflitto e ripristinare una regolamentazione degli incontri tra genitore e figlio, interviene a partire dal piano organizzativo, dalle questioni più pratiche. I dettagli pratici di un conflitto trattano anche il suo significato più generale. Dietro le questioni pratiche vi è sempre l'oggetto del conflitto: la ridefinizione degli spazi e dei confini relazionali.

È nostro compito mettere a punto modalità operative funzionali alla buona riuscita dell'intervento. E' necessario che i genitori si sentano accolti e non "oppressi" né "costretti", così che l'operatore acquisti la fiducia dei genitori per creare possibilità di dialogo e formulare degli accordi per la regolamentazione.

Mi soffermo su alcune caratteristiche di quello che noi abbiamo sperimentato come un buon intervento: disponibilità, flessibilità, coinvolgimento del legale delle parti.

1. Disponibilità: comporta la presenza costante dell'operatore, attraverso una reperibilità anche telefonica e l'utilizzo del colloquio telefonico. La prossimità consente all'operatore di lavorare sulle dimensioni del potere e dell'intimità.

2. Flessibilità: abbiamo predisposto colloqui telefonici con l'assistente sociale, all'occorrenza anche con lo psicologo intesi come possibile punto di partenza per "l'aggancio" clinico, la possibilità di stabilire accordi verbali e non scritti. Abbiamo dato ai genitori la libertà di sperimentare e sperimentarsi per far crescere il loro senso di autoefficacia in un percorso di empowerment.

Questo non vuol dire che il servizio non sia presente nel percorso. L'operatore lavora attraverso l'ascolto, l'accoglienza, la riformulazione, la restituzione, il monitoraggio nel tempo.

3. Coinvolgimento del legale delle parti: l'avvocato è una possibile e utile risorsa. È tra le figure professionali coinvolte nel conflitto matrimoniale in quanto assume una posizione "privilegiata" nella correzione di indirizzo e nella regolazione del conflitto. I genitori ripongono spesso più fiducia nel loro legale che non nei servizi.

Passo infine alle criticità incontrate nei nostri interventi. Il primo elemento è la lunga durata dell'intervento per creare e assestare la regolamentazione. Un intervento che si protrae significa un tempo più esteso in cui i bambini possono essere esposti al rischio di coinvolgimento nella conflittualità genitoriale.

C'è poi un rischio di burn out per l'operatore: l'aiuto ai genitori sembra in contrasto con la tutela dei bambini, a lungo esposti al conflitto e privati della continuità nella relazione con il genitore non collocatario. Questo induce nell'operatore sensazioni d'inadeguatezza, impotenza, disagio. Vi è la necessità di confronto con i colleghi e di supervisione.

L'operatore, esposto a propria volta al conflitto, è diviso tra l'aiuto ai genitori e la tutela del bambino. Abbiamo perciò ritenuto necessario condurre questo tipo di interventi con una coppia di operatori e di garantire una supervisione, così da assicurare il confronto sul percorso intrapreso e una possibilità di correzione secondo ciò che emerge nel percorso.

### Il quadro normativo<sup>3</sup>

di *Pasquale Maiorano*, Presidente del Tribunale di Ferrara

Parlare del minore è sicuramente stimolante ma anche molto complesso perché ci impegna ad affrontare problematiche che, pur affioranti nel mondo del diritto, coinvolgono principi etici, sociali, politici.

Bisogna dare merito al Difensore civico di aver organizzato questo incontro, stimolando un dibattito che passa attraverso varie discipline. Io stesso al termine del mio breve intervento, diventerò un attento ascoltatore di coloro che prenderanno la parola e tratteranno il tema da altri punti di vista.

Perché il tema di questa sera è così sentito? Perché nel corso degli anni la figura del minore ha ricevuto sempre maggiore attenzione. Si è andata sempre più rivalutando la sua posizione non solo come componente di una realtà più complessa, come quella della famiglia, ma anche come soggetto di diritti, o perlomeno di interessi individuali a volte diversi, se non addirittura contrapposti a quelli degli altri componenti della famiglia.

La coesistenza di questi interessi è già difficile quando la famiglia è unita e i genitori hanno il compito di portarli a sintesi, nell'ottica di un miglioramento delle condizioni di tutti i componenti. La situazione, come è facile intuire, diventa ancora più complicata quando siamo in presenza di una famiglia in crisi che evolve verso il suo dissolvimento. La conflittualità spesso troppo aspra che si crea tra i due coniugi, ognuno dei quali tenta di prevalere sull'altro, finisce per coinvolgere ed a volte travolgere i figli, soprattutto minori, che diventano non più persone da tutelare ma occasioni di scontro e oggetti di contesa.

L'aspetto che debbo trattare è quello più strettamente giudiziario attinente alla figura del minore nei processi di separazione e divorzio, anche se necessariamente dovrò fare qualche cenno anche su altri procedimenti, anche se di competenza del Tribunale per i minorenni. Peraltro una delle difficoltà che si incontrano nella materia della famiglia è proprio la incertezza circa gli spazi di intervento del Tribunale ordinario

---

<sup>3</sup> Ringraziamo il presidente Pasquale Maiorano per averci messo a disposizione questa relazione, da lui preparata in vista del seminario, che volentieri pubblichiamo in quanto riteniamo offra un contributo ulteriore nel fare chiarezza sulle disposizioni normative relative all'ascolto dei minori nei procedimenti civili.

e di quello dei minori. Si auspica invano da tempo la istituzione del Tribunale della Famiglia che avrebbe il pregio di occuparsi con più competenza di tutta la materia familiare oltre che di evitare incertezze sulle competenze.

## **La separazione è un processo civile**

La prima considerazione da fare è ovvia, ma spesso sfugge a molti. La separazione o il divorzio si inseriscono in un iter che si chiama processo civile. Nel suo schema essenziale vi è un attore ed un convenuto e vi sono delle regole procedurali da rispettare, prima fra tutte quella di garantire il diritto di difesa, anche se la forma con cui ci si appropria a tali regole assume tratti abbastanza peculiari.

Cominciamo col dire che il minore sul piano strettamente processuale non è parte in questi giudizi, poiché non vi partecipa, né in prima persona (in quanto privo di capacità processuale — art. 75 c.p.c.), né tramite il proprio legale rappresentante, giacché i suoi genitori, nei processi di separazione e di divorzio, agiscono *iure proprio* e non nella loro veste di legali rappresentanti dei figli. Chi tutela quindi i diritti e gli interessi dei figli? La risposta è obbligata ma assolutamente insufficiente. I diritti e gli interessi dei figli in questi processi è affidata, da un lato, all'intervento del P.M. che il codice prevede come obbligatorio, dall'altro ai genitori che, con le richieste di affidamento e mantenimento dei minori, introducono all'interno del processo anche gli interessi di questi ultimi.

Entrambi questi mezzi sono certamente insufficienti. L'intervento del P.M., come l'esperienza insegna, si riduce quasi sempre ad un mero passaggio burocratico del fascicolo dagli uffici della Procura della Repubblica al Tribunale. E tutti i torti non si possono neppure dare, visto che il P.M. è un organo concepito per tutt'altre funzioni. I genitori perché i loro reciproci interessi in causa e le loro difese, in quella sede, possono essere in conflitto con quelli dei figli minori i quali vengono spesso strumentalizzati proprio per ottenere quegli interessi.

Prendendo atto di tale insufficienza della tutela degli interessi del minore si è molto discusso sulla opportunità, prevista peraltro da altri ordinamenti (v. ad esempio l'art. 389 del *code civil* francese), di nominare al minore un curatore speciale e un difensore ogniqualevolta si palesi il rischio di un conflitto di interessi tra la sua posizione e quella del genitore. Qualche giudice ha anche tentato la strada della Corte Costituzionale. Il tribunale di Genova, sulla base di una attenta lettura della Costituzione che induceva a concludere che la tutela dei diritti

fondamentali, anche nelle formazioni sociali, si riferiva anche ai minori, dubitò della legittimità costituzionale delle norme che non prevedevano la nomina di un curatore speciale per la rappresentanza del minore nei giudizi di separazione e divorzio, in quanto senza un adeguato riscontro processuale quel principio rischiava di trasformarsi in mera clausola di stile.

Apro una parentesi ad una considerazione di carattere generale. Purtroppo il nostro legislatore, che si sta dimostrando sempre più sensibile ai diritti dei cittadini ed interviene molto opportunamente sui diritti sostanziali, troppo spesso traslascia gli aspetti processuali attraverso i quali quei diritti possono essere fatti valere.

Ebbene la Corte Costituzionale, nell'ormai lontano 14 luglio 1986, con la sentenza n. 185, pur riconoscendo la bontà delle argomentazioni del Tribunale di Genova e la condivisibilità della lettura degli art. 29, 30 e 31 della Costituzione che quel Tribunale dava, non giunse a dichiarare l'incostituzionalità delle disposizioni sul divorzio e sulla separazione in quanto: *"l'intervento obbligatorio in giudizio del P.M. se certamente non agisce in veste di sostituto processuale dei minori, deve, nell'assicurare la legalità della decisione della controversia, preoccuparsi della tutela degli interessi dei predetti, nell'esercizio di tutte le attività processuali a lui consentite; le amplissime facoltà istruttorie del giudice; il potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitem, costituiscono misure certamente dirette alla tutela, in giudizio, degli interessi dei minori.*

La Corte aveva poi sottolineato che i giudizi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione personale dei coniugi non attengono né si riflettono, quale che sia l'esito dei giudizi stessi, sullo stato dei figli, né possono i figli minori, nei giudizi in esame, incidere sullo status di coniugi dei loro genitori. Per cui non si poteva neppure fare un raffronto con quei giudizi che attengono allo status dei minori, come ad esempio nel giudizio per il disconoscimento di paternità ed in quello di opposizione al decreto di adottabilità, che prevedono la nomina d'un rappresentante del minore.

Come si vede la Corte mette in risalto una serie di misure atte a garantire il minore nei giudizi, ma nulla dice relativamente al suo ascolto. Si tenga presente che a quella data ancora non esisteva la convenzione di N.Y..

Il fatto è che gli operatori del diritto, magistrati, avvocati, psicologi, dottrina, nel nostro Paese sono stati sempre abituati a pensare che il minore vada rigorosamente tenuto fuori dalle aule giudiziarie, anche se lì si discute di questioni che lo toccano molto da vicino.

Vedremo che anche il nostro legislatore, nonostante le convenzioni

internazionali, continuerà ad attribuire all'ascolto una portata residuale frammentaria, relegata a casi particolari e necessitati.

Come è stato esattamente evidenziato, i motivi di questa "ritrosia" traggono origine da una pluralità di considerazioni:

- l'ascolto necessita di competenze specifiche di cui il giudice non sempre dispone;
- il minore può subire turbamento dall'entrare in contatto con la realtà giudiziaria (aula, giudici, interrogatori, avvocati);
- il minore viene eccessivamente responsabilizzato nella lite familiare e si trova di fronte a quello che è stato definito "conflitto di lealtà" nei confronti dei genitori;
- il minore è un testimone facilmente suggestionabile, influenzabile da parte dei genitori in conflitto.

Tutto ciò, si diceva, nonostante le convenzioni internazionali spingano ad acquisire la definitiva consapevolezza che, anche quando si dibatte dell'affidamento dei minori all'interno di una coppia in crisi, il figlio è prioritariamente portatore di diritti nei confronti dei propri genitori e di conseguenza questi ultimi non hanno su di lui alcuna *potestà* (di cui egli sia oggetto), ma semplicemente assumono verso il figlio una *responsabilità genitoriale* correlata ai soli poteri necessari al suo esercizio. Emblematicamente la convenzione di N.Y. del 1989 parla all'art. 18 di responsabilità dei genitori per quanto riguarda l'educazione e lo sviluppo del fanciullo ed altrettanto fa il Regolamento di Bruxelles n. 2201 del 2003 (cd. Bruxelles II, bis), all'art. 2 n. 8 dove parla di «titolare della responsabilità genitoriale» individuandolo in "*qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore sopra un minore*".

Il tema quindi non riguarda solo i procedimenti di separazione e divorzio, ma ogni vicenda che vede coinvolto il minore.

## **Le fonti normative e la giurisprudenza di riferimento**

Ma quali sono le fonti normative di riferimento? Per la verità mai come in questo campo il dato normativo va letto insieme con la giurisprudenza, anche costituzionale, che tanta importanza ha avuto nella lettura orientata delle norme, anche quando erano carenti.

**1-** ANZITUTTO LA COSTITUZIONE ITALIANA, la nostra straordinaria Costituzione che nel sua prima parte detta regole in grado sempre di adattarsi ai nuovi assetti sociali, etici e culturali. Abbiamo visto il contenuto degli art. 29, 30 e 31 relativi alla famiglia e la lettura più attenta che ne dà la Corte Costituzionale nel senso, come si è visto, che

*la tutela dei diritti fondamentali, anche nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dei singoli e l'impegno pubblico a rimuovere gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo di quest'ultima, si indirizzano anche ai minori.*

Non va poi tralasciato poi l'art. 24 della Costituzione sulla inviolabilità per tutti del diritto di difesa per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, che impone una forma di tutela adeguata anche per le istanze dei minori.

## **2- IL DATO NORMATIVO INTERNAZIONALE**

Di grande importanza e di grande effetto trainante è poi il contesto normativo internazionale.

Anzitutto la Convenzione ONU dei Diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991 n.176, che all'art 12 prevede due cose:

1- Gli Stati garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, e che le sue opinioni siano debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Pochi anni più tardi in Europa viene stipulata la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (legge di ratifica del 20 marzo 2003 n. 77) la quale muove appunto dal presupposto che raggiunta una certa età, suscettibile di variazione secondo le norme di diritto interno, il fanciullo maturi un discernimento sufficiente a vantare diritti nelle procedure che lo riguardano e precisamente:

- ricevere ogni informazione pertinente
- essere consultato ed esprimere la propria opinione
- essere informato delle eventuali conseguenze di ogni decisione.

Va però precisato che per scelta del legislatore italiano, al momento del deposito dello strumento di ratifica avvenuto in data 4 luglio 2003, la Convenzione di Strasburgo non è direttamente precettiva nei giudizi di separazione e divorzio, così come in altri giudizi, come ad es. nella sottrazione internazionale dei minori. L'Italia ne ha circoscritto l'operatività ad ipotesi ove già era previsto l'obbligo di sentire il minore, ovvero prevista la sua presenza nel processo tramite un curatore speciale. Sono le ipotesi previste dall'art. 145 cod. civ. (l'intervento del

giudice nella famiglia, peraltro caso di scarsa ricorrenza pratica), quelle concernenti il disconoscimento di paternità e l'autorizzazione ad impugnare il riconoscimento (art. 244 ultimo comma, 247 ultimo comma, 264 II comma e 274 cod. civ.) nonché quelle relative alla impugnazione di atti concernenti il patrimonio (art. 322 e 323 cod. civ.). Ancora una volta si dimostra, da parte del nostro legislatore, la scarsa sensibilità sull'ascolto del minore.

In questa panoramica internazionale va infine ricordato il regolamento CEE n. 2201/03 (Bruxelles 2 bis), art. 11 e 23, che ribadisce l'importanza dell'audizione del minore.

### **3- IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO**

Il diritto del minore ad essere ascoltato era già divenuto obbligatorio nelle procedure di adozione e affidamento familiare con la legge 149 del 2001 che ha modificato la legge sull'adozione n. 184 del 1983 (art. 15 *"Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento"*). Anzi si riteneva che la legge 28 marzo 2001 n.149, che ha avuto concreta attuazione a causa delle continue proroghe solo il primo luglio del 2007, avesse dato piena attuazione alla convenzione di New York introducendo l'obbligo del curatore e della nomina del difensore del minore (*Art. 8 comma 4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10*).

Ma la Corte di Cassazione con alcune sentenze del 2010 (3804, 16553 e 16870), pur qualificando il minore parte a tutti gli effetti del procedimento, ha molto ridimensionato la portata di tale norma con motivazioni per la verità troppo tecniche che non è il caso di affrontare. Tant'è che dopo la sentenza 16533 è stato creato lo slogan "Non esiste il difensore del minore". La Corte di cassazione comunque ha ribadito che è prevista obbligatoriamente in vari momenti della procedura (e si tratta di uno dei profili più significativi, introdotti dalla L. n. 149 del 2001) l'audizione del minore che abbia compiuto gli anni dodici e pure di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Tale obbligatorietà era stata poi estesa ai procedimenti relativi all'esercizio della potestà sui figli ex art. 336 c.c. dalla Corte Cost. con la sentenza del 30 gennaio 2002 n.1 che aveva affermato la immediata precettività nel nostro ordinamento dell'art. 12 della convenzione dei diritti del fanciullo, convenzione di N.Y..

È interessante notare che tale sentenza dichiara inammissibili le questioni proposte, in quanto già dal sistema si poteva ricavare l'immediata precettività.

Nessuna obbligatorietà di audizione del minore era invece prevista nel procedimento per il mancato illecito rientro nella originaria residenza abituale (sottrazione internazionale dei minori) (legge n. 64 del 15 gennaio 1994 di ratifica della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980). All'art. 7 è solo previsto che il tribunale (per i minorenni) decida con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero e, se del caso, il minore medesimo.

In questa materia l'ascolto del minore ha ricevuto un rafforzamento a seguito del Regolamento CE n. 2201/2003 dove all'art. 11 comma 2 prevede che "Nell'applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell'Aia del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità".

È la Corte di Cassazione con alcune sentenze in tema di sottrazione internazionale di minori (la n. 9094 del 16 aprile 2007 e la n. 16753 del 27 luglio 2007) che ha dato ancora più forza all'ascolto facendolo diventare un obbligo, in quanto malgrado lo Stato italiano, allorché ebbe a depositare lo strumento di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, non avesse incluso i procedimenti relativi alla sottrazione internazionale di minori nel campo di applicazione della Convenzione citata, era da ritenere che le norme della Convenzione relative all'ascolto dei minori, per la loro valenza di principio e per il loro significato promozionale, potessero rilevare anche nei procedimenti non espressamente menzionati dal nostro Stato nella ratifica della Convenzione. Per cui il giudice può escludere l'audizione solo ove essa sia in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo oppure il minore non sia idoneo per ragioni di età o stati psichici particolari.

Come vedete si è passati da "se del caso" a "se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità" per finire alla sua esclusione "solo ove essa sia in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo oppure il minore non sia idoneo per ragioni di età o stati psichici particolari".

## **Nelle separazioni e nei divorzi**

Per quanto attiene ai processi di separazione e divorzio, ai quali conseguono provvedimenti non di decadenza ma che regolano l'esercizio

della potestà, la legge n. 898 del 1970 sul divorzio all'art. 4 al comma prevedeva la possibilità di ascoltare i figli minorenni solo se il presidente lo avesse "ritenuto opportuno". Con la riforma del 1987 legge 74 tale possibilità era stata ancora più ridotta. Non più ove il Presidente lo avesse ritenuto opportuno ma solo qualora lo avesse ritenuto "strettamente necessario", dimostrando ancora una volta uno sfavore per l'audizione. Il nostro ordinamento nulla disponeva, invece, in relazione al procedimento di separazione personale dei coniugi. La disposizione sul divorzio però si riteneva applicabile al giudizio di separazione in virtù dell'art. 23 della legge 74 del 1987.

Da più parti, comunque, si evidenziava la necessità, imposta dal generale quadro della legislazione internazionale, di considerare il minore come soggetto i cui desideri ed aspirazioni dovevano trovare ingresso quanto più possibile diretto in un processo ove si dispone anche dei suoi interessi.

È solo con la legge n. 54 dell'8 febbraio 2006 sull'affidamento condiviso, molti anni dopo le convenzioni di N.Y. e di Strasburgo, che viene prevista in maniera più decisa l'audizione del figlio minore.

*L'art. 155 sexies c.c. dice che prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.*

Come si vede il verbo *dispone* è perentorio, soprattutto se lo si legge confrontandolo con il precedente "*il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova*". E si vuole che tale *audizione* avvenga già prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155.

Del resto se l'audizione del minore serve a percepirne i bisogni e le esigenze, in una parola a calibrare bene i suoi interessi prima di adottare, nel contrasto tra i genitori, una decisione sull'affidamento, è bene che intervenga prima dei provvedimenti provvisori e cioè prima che uno schema proveniente dal giudice modifichi i suoi assetti di vita e le dinamiche familiari. Si configura, quindi, un vero e proprio diritto del minore ad essere ascoltato.

Sembrava finalmente un adeguamento del nostro ordinamento alle disposizioni internazionali ormai in vigore da tempo. Ciò nonostante le prassi nei tribunali sono state ancora nel senso della sottovalutazione dell'ascolto del minore per tutte le ragioni prima dette, che nonostante tutto sono rimaste.

Anche perché l'ascolto del minore era stato prevalentemente inteso nella sua rilevanza cognitiva, come strumento d'informazione per capire

meglio le dinamiche familiari. Tutte le sentenze che censurano il mancato ascolto del minore, a parte qualche sporadica pronuncia di merito (*Corte appello Torino, 27 giugno 2006; Tribunale Genova, 23 marzo 2007*) fanno infatti leva sulla mancanza di sufficienti elementi per decidere, ma non rispondono al quesito della validità del provvedimento emesso in violazione della suddetta convenzione.

La nuova disposizione, invece, impone di vedere che tale incombente abbia rilievo in sé, quale attenzione ad un bisogno primario del minore, quello cioè di fare sentire la sua voce - quando abbia sufficiente capacità di discernimento - relativamente alle vicende che lo riguardano, vicende delle quali egli ha diritto di essere informato. Lo dimostra quell'“inoltre” riferito all'audizione, che viene dopo la possibilità di assumere mezzi di prova.

#### 4- LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE

Questa era la situazione sino ad ottobre del 2009 quando è intervenuta la sentenza delle Sez. Unite n. 22238 del 21 OTTOBRE 2009.

Sino ad allora, come abbiamo visto, la Corte di Cassazione era intervenuta nei procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni (adozioni, sottrazione minori), ma non in quelli di competenza del Tribunale ordinario (separazioni, divorzi, modifica delle condizioni). La pronuncia a Sezioni Unite, infatti, non è scaturita da un contrasto giurisprudenziale, ma dal semplice fatto che era stata posta una questione di giurisdizione.

Il caso giudiziario che ha dato luogo alla pronuncia è molto complesso e tutto sommato non ha molta rilevanza in questa sede.

Quello che rileva è che la Suprema Corte ha accolto la censura relativa alla mancata audizione dei figli minori, pronunciando la seguente massima: *È obbligatoria l'audizione dei figli minori nel procedimento ex art. 710 c.p.c. di modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi, e la sua omissione determina la nullità del provvedimento decisivo per violazione dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, dell'art. 155 sexies c.c., oltreché dei principi del contraddittorio e del giusto processo.*

In sostanza si afferma a chiare lettere che i minori, “in quanto portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori”, sebbene non sono parti processuali, debbono essere “qualificati come parti in senso sostanziale”.

Può essere interessante leggere la parte della motivazione che interessa: *L'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del*

*fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (Cass. 16 aprile 2007 n. 9094 e 18 marzo 2006 n. 6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte (la citata Cass. n. 16753 del 2007).*

*La citata Convenzione di Strasburgo prevede che ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nel quale deve tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l'ascolto o l'audizione siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi (in tal senso Cass. ord. 26 aprile 2007 n. 9094 e 27 luglio 2007, n. 16753).*

Le grandi novità, però, sono due: 1) aver ritenuto obbligatoria l'audizione del minore nelle procedure dinanzi al tribunale ordinario, nonostante che, come abbiamo visto, la legge di ratifica n.77 dl 2003 della convenzione di Strasburgo non le avesse contemplate; 2) che la sua omissione si traduce in una violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, e quindi nella nullità assoluta del provvedimento.

Sulla stessa linea e sulla necessità di una congrua motivazione nel caso il giudice ritenesse di non darvi corso si è espressa da ultimo la cassazione con la sentenza n. 12293 del 2010, ancora una volta però in tema di sottrazione dei minori.

La sentenza delle Sezioni Unite impone quindi di ascoltare il minore e senza una adeguata motivazione che l'ascolto potrebbe arrecare danno al minore stesso sanziona con la nullità, che potrà essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, il provvedimento.

### **Ambito di applicazione delle norme sull'ascolto del minore e loro conseguenze**

La necessità dell'ascolto del minore è applicabile certamente ai procedimenti di separazione giudiziale ed ai processi di divorzio contenzioso, di affidamento e mantenimento dei figli naturali.

Ma la sentenza in esame ha statuito che l'obbligo di ascoltare il minore vige anche nel procedimento ex art. 710 c.p.c., che a rigore non sarebbe incluso nel campo di applicazione dell'art. 155 *sexies* c.c., e lo ha fatto sulla base del combinato disposto degli artt. 155 *sexies* c.c. e 6 della Convenzione di Strasburgo, ossia sulla base di un argomento che può

ritenersi indubbiamente valido anche per qualsiasi altro procedimento in cui vi siano dei minori. Quindi, ad esempio, anche nei procedimenti di separazione consensuale e di divorzio su ricorso congiunto i minori dovrebbero essere previamente sentiti.

Qui però occorre stare attenti, occorre davvero fare un bilanciamento tra la salvaguardia del diritto del minore ad essere ascoltato e l'esigenza di tenere lontani i minori dalle aule di giustizia. Al tribunale di Ferrara ci siamo regolati nel senso di far prevalere tale seconda esigenza nel caso in cui la volontà comune dei coniugi abbia regolamentato anche i diritti dei figli, previa dichiarazione dei genitori di averli informati della separazione e dell'assetto che hanno previsto per la futura vita degli stessi (residenza, frequentazione ecc.).

Quanto alle conseguenze processuali della sua eventuale violazione le Sezioni Unite, come si è visto, con la pronuncia qui in esame si sono incamminate decisamente verso la nullità assoluta del provvedimento pronunciato senza la previa audizione del minore, o quantomeno senza una adeguata motivazione sul fatto che l'ascolto potrebbe arrecare danno al minore.

Ma vi è un'altra conseguenza che quasi mai viene evidenziata. Il provvedimento giudiziario italiano emanato senza ascolto potrebbe non trovare riconoscimento ed esecuzione internazionale. *L'art. 23 del Regolamento comunitario n. 2201 del 2003 (c.d. Bruxelles Due bis), dispone che le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute "se, salvo i casi di urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto".* Questo principio, previsto per le disposizioni relative alla potestà in materia matrimoniale, inevitabilmente dovrà estendersi in futuro a tutte le decisioni relative alla potestà sui minori e all'interesse del minore in genere.

## **Audizione del minore: argomenti e modalità**

A cosa deve tendere e su quali argomenti deve vertere l'audizione?

Occorre partire dalla constatazione che l'audizione è prevista solo per i figli minorenni, non anche per i maggiorenni conviventi e non ancora economicamente autosufficienti. Da questo dato dobbiamo ritenere che l'audizione non deve essere diretta ad acquisire elementi idonei a determinare l'importo del contributo di mantenimento al quale sarebbe interessato anche il figlio maggiorenne. Credo si possa dire che è necessario acquisire informazioni utili per stabilire le modalità migliori

per l'affidamento, per la residenza privilegiata, per i tempi di frequentazione con i genitori.

Quanto alle modalità dell'ascolto regna l'incertezza più assoluta dal momento che, come ho già detto, il legislatore si preoccupa dei diritti ma trascurava il dato importante dello strumento con cui tale diritto possa trovare soddisfazione. Ricordo che la convenzione di N.Y. dispone che l'ascolto avvenga in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Anzitutto occorre decidere se procedere all'ascolto diretto da parte del giudice o all'ascolto indiretto eseguito, cioè, da uno psicologo del servizio pubblico (Consultori, servizi di neuropsichiatria infantile delle ASL), oppure semplicemente per il tramite dei Servizi Sociali. Escluderei la CTU in quanto, come è stato giustamente rilevato, l'ascolto non vuole essere un esame psicologico della sua personalità ma ha per scopo solo quello di tradurre ciò che egli pensa rispetto alla situazione che sta vivendo in quel momento. A meno che il ragazzo non presenti alcuni problemi particolari.

Dell'ascolto indiretto parlerà con molta più competenza chi mi seguirà. A me preme solo ricordare che la legittimità dell'ascolto indiretto si rileva dall'art. 12 della convenzione di N.Y. dove è detto che l'ascolto del minore può avvenire sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato. Ci si può regolare nel senso che, se il minore ha una età con la quale è possibile relazionarsi da parte del giudice e non vengono segnalati particolari problemi del ragazzo, l'ascolto può avvenire in modo diretto da parte del giudice. Altrimenti si sceglierà l'ascolto indiretto.

- a- Nel caso di ascolto diretto il giudice, ovviamente, deve fornire una informazione al minore chiara, adeguata all'età, sullo scopo dell'audizione, sugli effetti delle proprie dichiarazioni. Deve essere informato che la volontà espressa è rilevante ma non determinante al fine dell'adozione dei provvedimenti che lo riguardano, atteso che essi devono adottarsi nel suo interesse e non secondo la sua volontà, che potrebbe anche essere frutto di una estemporanea valutazione.
- b- Considerato poi che, come ho detto, l'audizione da parte del giudice in sede di separazione o divorzio si inserisce in un processo civile formalmente e normativamente strutturato, la prima questione da affrontare è se debba trattarsi di una "audizione a due" alla presenza del solo cancelliere verbalizzante, ovvero alla presenza degli avvocati e dei genitori stessi, e successivamente quali debbano essere le modalità dell'audizione e della verbalizzazione. Ritengo più opportuno che l'audizione avvenga alla sola presenza del cancelliere

con esclusione delle parti e dei difensori per non condizionare il ragazzo. È quello che faccio anche se da un punto di vista strettamente processuale non sarebbe corretto. Eventualmente sarà opportuno chiedere alle parti o ai difensori se vogliono che il giudice rivolga domande su argomenti specifici.

- c- Cosa fare nel caso di più fratelli. Sentirli separatamente per la salvaguardia delle genuinità delle loro dichiarazioni o insieme per dare loro maggiore serenità? A Ferrara ci regoliamo di volta in volta in relazione alla emotività dei ragazzi ed alla loro preferenza.

## **L'ascolto del minore non si ferma all'audizione**

Un'ultima considerazione. L'ascolto del minore non deve certamente esaurirsi nel semplice fatto materiale della sua audizione. Alcuni addirittura ritengono che tale obbligo sia adempiuto con la semplice convocazione, indipendentemente se poi in concreto tale audizione sia avvenuta o meno.

Ascolto vuol dire non solo trascrivere le dichiarazioni ma anche prenderle in considerazione. Anche qui è il dato normativo internazionale che lo impone. Mi riferisco all'art. 12 della convenzione di N.Y. dove è riconosciuto al fanciullo, oltre il diritto di essere sentito, anche il diritto che "le sue opinioni siano debitamente prese in considerazione".

Va da sé che in questa fase occorre una grande collaborazione da parte degli avvocati, ma occorre soprattutto una grande collaborazione da parte dei genitori. Tenete presente che il giudice è sempre in difficoltà. È un soggetto estraneo che si inserisce in una famiglia sconosciuta per decidere e regolamentare i vostri rapporti con i vostri figli. Oltretutto interviene nelle vostre famiglie in un momento di grossa conflittualità, o quantomeno di grandi tensioni. È evidente che riceve informazioni falsate, esasperate, che non risparmiano nessuno, neppure i figli i quali, anzi, spesso, troppo spesso, diventano terreno di lotta e di conquista, costi quel che costi, senza preoccuparsi troppo dei loro diritti e soprattutto del loro bene. E questo, badate, non per cattiveria o mala fede. Chi vorrebbe apertamente il male dei propri ragazzi! Certamente nessuno. Il momento patologico nel quale si trova non solo la coppia, ma tutta la famiglia, parenti compresi, prende il sopravvento e oscura quella che dovrebbe essere una visione comune rivolta soprattutto ai ragazzi.

Il codice impone al giudice di adottare provvedimenti relativi alla prole con riferimento esclusivo all'interesse morale e materiale della stessa. Aiutateci a farlo. Dobbiamo fare ogni sforzo per trovare il migliore

contatto con i vostri ragazzi, i quali debbono aprirsi con serenità e con la soddisfazione di essere considerati importanti in questo momento così difficile per tutta la famiglia, senza il peso di una scelta per l'uno o l'altro genitore. Pur se ormai non vi sentite moglie e marito, continuate ad essere sempre genitori. È questo che i vostri figli si aspettano da voi.



## **I procedimenti penali: il bambino vittima di violenza**

# L'ascolto del minore nei procedimenti penali: il bambino vittima di violenza

Venerdì 5 novembre 2010

## Programma

### **Introduce**

Teresa Marzocchi, Assessore regionale Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore

### **Presiede**

Miranda Bambace, sostituto procuratore, Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna

### **Intervengono**

Silvia Marzocchi, sostituto procuratore,  
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna  
*Il quadro normativo*

Claudio Foti, psicoterapeuta, Centro Studi Hansel e Gretel  
*Il bambino, il trauma, la testimonianza. Buone e cattive domande*

Fanny Marchese, assistente sociale, Centro TIAMA di Milano  
*L'accompagnamento dei servizi*

Laura De Rui, avvocato, Camera Minorile di Milano  
*L'assistenza legale*

### **Conclude**

Daniele Lugli, Difensore civico Regione Emilia-Romagna

## Introduzione

di Teresa Marzocchi, Assessore regionale Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore

Buongiorno a tutti. So che questo è l'incontro finale del percorso proposto dal Difensore Civico. Anche stavolta vi vedo molto numerosi. La riflessione che mi pare di dover cogliere, per il ruolo che rivesto, riguarda il vostro bisogno di approfondimento e di formazione. So che siete molto presi dal quotidiano e vi allontanate dai vostri territori, dai vostri uffici, solo quando capite che andate a fare una cosa che vi serve, che è importante per il vostro lavoro, quindi io colgo la necessità di formazione e aggiornamento su tematiche mirate, difficili e in continua evoluzione, che mettono alla prova la nostra responsabilità e la nostra professionalità.

Abbiamo di fronte un periodo molto difficile per i duri tagli che dovremo affrontare. La crisi economica generalizzata fa sì che i bisogni collettivi aumentino, invece di diminuire, e noi avremo sempre meno risorse per dare risposte. Per questo non mi prenderò l'impegno di fare formazione come Regione, perché anche se i servizi alla persona sono una priorità per il nostro territorio, ogni soldo speso per la formazione mi sembra tolto all'intervento per le persone.

Voglio dire, però, che secondo i dati nazionali, la nostra regione è quella più preparata, con i migliori esiti sugli interventi dedicati alla famiglia e con un sistema di risposte agli allontanamenti dei minori molto bene organizzato. Fate molta fatica tutti i giorni, però sappiate che la vostra fatica ha un senso, che i ragazzini sul nostro territorio stanno meglio che in altre regioni. Credo che questa sia la grande spinta e la forza che ci fa tirare avanti nonostante quello che ci aspetta e nonostante la necessità di approfondimento giuridico e operativo che il vostro lavoro richiede.

Vi ringrazio. Teniamo tutti duro, buon lavoro.

## Presentazione del seminario

di Miranda Bambace, sostituto procuratore, Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna

Buongiorno. Sono il Sostituto Procuratore Miranda Bambace, il mio nome forse non vi dirà molto ma vi posso dire che dei problemi dei minori mi sono sempre occupata. L'ho fatto come giudice minorile, come giudice tutelare, come consigliere alla Corte d'Appello nella Sezione minorenni, e attualmente come Sostituto Procuratore Generale. Mi sento perciò di smentire che i pubblici ministeri non sono presenti nei procedimenti che riguardano i minori. Io seguo personalmente procedimenti con risvolti sia penalistici sia civilistici.

Nell'incontro precedente è stato sviluppato il tema dell'ascolto del minore nei procedimenti di separazione, che comunque incidono sullo sviluppo e sulle esigenze del fanciullo. L'incontro di oggi riguarda invece l'ambito penale laddove il minore è vittima.

Quand'è che il minore diventa vittima di violenza? Quando è parte offesa di determinati comportamenti, ritenuti dal nostro legislatore decisamente illeciti e illegittimi. Certamente, non sempre quei comportamenti hanno come parte offesa un minore, però ci sono reati (si pensi per esempio ai maltrattamenti in famiglia, all'abuso di mezzi di correzione, all'abuso sessuale nella pedofilia, nella pedopornografia e così di seguito) in cui il minore è certamente parte offesa, colui che risente maggiormente di quel comportamento, che comunque è sanzionato penalmente. Gli autori di questi reati sono generalmente dei maggiorenni.

Proprio perché la parte offesa ha un'enorme rilevanza nei procedimenti penali, ed è portatrice di quell'interesse che è tutelato dalla norma penale, ecco che la giovane vittima deve essere ascoltata, così come avviene per i maggiorenni. Però il minore ha delle caratteristiche proprie date dall'età. Conosciamo la sua difficoltà di esprimersi, di rapportarsi con il mondo adulto, di capire determinati comportamenti del mondo adulto che certamente non rientrano nella sua sfera di comprensione. Ecco perché deve essere ascoltato in modo adeguato alle sue capacità.

È questo che ci illustrerà la nostra prima relatrice, la dottoressa Silvia Marzocchi, sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. A lei il compito di illustrarci come gli inquirenti - non soltanto i Pubblici Ministeri ma tutti coloro che hanno una parte nell'indagine - devono ascoltare ed entrare in empatia con un soggetto di difficile ascolto, soprattutto se traumatizzato da

comportamenti abusanti degli adulti da cui si aspettava invece affetto e cura.

Tutti concordiamo sulla difficoltà dell'ascolto, che traspare in ogni momento in cui dobbiamo entrare in empatia con un minore. È tanto vero questo che sono stati redatti nel tempo carte e protocolli per dare delle indicazioni agli psicologi forensi ed essere di ausilio agli inquirenti.

Questa difficoltà nell'ascolto è stata tanto sentita dalle Procure, perché appunto non riguarda soltanto i minori vittima di reato. Dobbiamo ricordare l'ipotesi in cui i minori sono autori di violenze nei confronti di propri compagni di scuola o di gioco, comunque ancora minori, e c'è la difficoltà di ascoltare l'imputato e la vittima entrambi minorenni. Gli episodi di bullismo sono ormai frequenti nella nostra società. La dottoressa Marzocchi potrà spendere qualche parola anche su questo spaccato, che è veramente importante, perché il minore che delinque, almeno secondo i criminologi, è stato esso stesso vittima di comportamenti violenti.

La necessità di un ascolto attento è un problema che molte Procure si sono poste. Porto ad esempio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che ha addirittura varato una serie di direttive in merito alla ricezione di denunce concernenti il reato di maltrattamenti in famiglia o di abuso su minore, proprio per l'importanza che assume il primo intervento, cioè quello di raccolta nell'immediatezza dei fatti della denuncia, che può essere fatta in maniera impropria, così come si esprime il minore, oppure addirittura da terze persone. La situazione è così complessa che diverse Procure hanno cercato di dettare dei protocolli anche per la polizia, perché spesso è la polizia che interviene per prima e che raccoglie per prima le denunce.

Il magistrato può e deve avvalersi di competenze specifiche, come quella dello psicologo. Abbiamo infatti con noi Claudio Foti, psicoterapeuta del Centro Studi "Hansel e Gretel", perché ci aiuti a capire quale percorso deve essere attuato per evitare che la giovane vittima, dovendo ripercorrere i momenti della sua brutta esperienza, soffra ulteriormente nel ricordare il dramma subito.

La vittima di violenza si rivolge a degli sconosciuti per riferire degli aspetti molto privati ed intimi della propria vita e basta un nonnulla per bloccarla. Occorre quindi che il minore o la minore vittima di violenza sia in un certo senso accompagnata, preparata in questa manifestazione del disagio e del trauma di cui è portatrice, attraverso anche altre figure dotate di specificità, come sono appunto gli operatori dei servizi sociali.

È con noi Fanny Marchese, assistente sociale del Centro TIAMA di Milano, che ci illustrerà come i servizi sociali possano aiutare e mettere a proprio agio il minore vittima di violenza, sia parlando di abuso sessuale

che, certo, desta il maggiore allarme, sia di maltrattamenti in famiglia che possono essere di particolare intensità e del pari traumatici.

In ultimo affronteremo il tema dell'assistenza legale. Proprio nell'ambito di quella legislazione che pone al centro l'interesse del minore al di sopra di ogni altro, nel 2001 vi è stato un intervento legislativo che ha previsto nuovi istituti in ambito sia civile che penale. Mi riferisco ad esempio all'ordine di protezione che può essere richiesto per ottenere l'allontanamento del genitore violento, contrariamente a quanto avveniva prima, quando il bambino non solo subiva il trauma di essere destinatario di comportamenti illeciti ma addirittura veniva allontanato, lui, dall'ambiente nel quale era abituato a vivere.

Nel penale vi sono addirittura due ipotesi di misure cautelari, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l'allontanamento del soggetto abusante dalla casa familiare. Se l'abusante è un familiare viene allontanato da casa, se fa parte della famiglia allargata o è un vicino di casa ha il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Tutto questo per indicare la sensibilità del nostro legislatore nel porre al centro il bambino vittima di violenza.

L'avvocato può essere una figura di riferimento, perché il bambino vittima di violenza è la persona offesa, e la persona offesa non sempre si dota di un assistente legale. Apprenderemo quindi dall'avvocato Laura De Rui quali compiti può svolgere il legale del minore vittima di violenza.

## Il quadro normativo

di Silvia Marzocchi, sostituto procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna

Perché dobbiamo ascoltare un minore, nell'ambito di un procedimento penale?

Il perché è ovvio: stiamo parlando di reati nella commissione dei quali il minore è parte offesa e unico testimone, nelle stragrande maggioranza dei casi. Quindi è spesso solo sulla sua testimonianza che possiamo costruire un'accusa e sostenere un'affermazione di penale responsabilità. Per questo la dichiarazione di un bambino, di un soggetto debole, acquisisce un'importanza fondamentale. Il nostro ordinamento prevede che anche la sola dichiarazione della parte offesa può essere sufficiente a costituire prova dell'avvenuta commissione di un reato e questo vale anche per la testimonianza del minore, perché il concetto di parte offesa non fa distinzioni di età. Dal momento quindi che questa sola dichiarazione può costituire unica prova di responsabilità penale, ce ne dobbiamo occupare con molta attenzione.

Credo che, per un osservatore esterno, capire come gli inquirenti ascoltano un minore non sia sempre facile. L'immagine che noi diamo può risultare un po' confusa, perché non c'è sempre e solo un modo di procedere. Si pensa: dovranno sentire il minore, si farà forse l'incidente probatorio? L'incidente probatorio è un termine noto a tutti, ne parlano anche i non specialisti, "hanno sentito quei minori in incidente probatorio". Non è detto, e non è sempre questo il modo in cui il minore viene sentito.

Le ragioni di questa apparente vaghezza di questo quadro sono diverse. In primo luogo stiamo parlando, è ovvio, di una materia molto delicata e ogni caso è a sé, quindi gli interventi non possono essere più di tanto generalizzati ma devono essere mirati al singolo caso, alle modalità con cui il caso viene alla nostra attenzione, all'età della persona offesa e a tutta una serie di circostanze che rende quel caso unico e diverso da tutti gli altri.

C'è un altro aspetto, che comprensibilmente viene vissuto con difficoltà dai soggetti terzi, ed è la segretezza delle indagini per cui spesso si ha, credo, un'idea di impenetrabilità dell'autorità giudiziaria, non si sa mai bene che cosa viene fatto e perché, c'è quasi una sorta di paralisi nella comprensione. In alcune situazioni si assiste ad un arresto degli operatori timorosi di pregiudicare l'indagine, di non fare bene, di dire

qualcosa che non devono dire. Non sanno bene cosa accadrà, anche questo sicuramente non aiuta perché è difficile trattare con noi, la stessa legge ci impone di condurre le indagini in segretezza fino a che è possibile.

Infine vi è un'altra ragione strettamente correlata alla prima. Nel nostro Codice non c'è una norma che indichi una forma obbligatoria di ascolto del minore, cosicché la testimonianza risulti inutilizzabile se viene assunta in modo diverso. Esistono norme che prevedono l'inutilizzabilità delle prove ma nessuna riguarda l'ascolto del minore.

Allora il Pubblico Ministero può ascoltare il bambino nella forma che vuole e non gli succede niente? In realtà i parametri sono, come vi dicevo, dati dal caso specifico e la sanzione all'inosservanza di determinate norme è data dall'insuccesso delle indagini. Se io non ho fatto bene il mio lavoro e non ho ascoltato bene il minore, rischierò di far condannare una persona che non ha commesso il fatto, o di far assolvere un soggetto che è invece responsabile. È una conseguenza che forse non tutti possono avvertire, ma è ciò che muove la nostra azione ed è per noi la sanzione più grave.

Partiamo dall'ipotesi base. Ci sono casi in cui il minore non viene neppure sentito. Com'è possibile che si faccia un dibattimento senza la sua versione? La forma base di dichiarazione del minore è quella di relato, ovvero ciò che viene riferito da altri soggetti che hanno avuto contatto diretto con il minore. Nel nostro ordinamento la testimonianza indiretta è ammessa, è possibile che un soggetto riferisca ciò che gli ha detto un'altra persona.

Non ci si ferma qui ovviamente, è poco blindata questa dichiarazione, perché il nostro Codice prevede che, se una parte chiede che il soggetto le cui dichiarazioni sono riportate venga sentito, o se il giudice chieda di sentirlo, il soggetto deve essere interpellato direttamente. Quindi è logico chiedersi: chi espone il bambino a questo rischio, cioè si accontenta di dichiarazioni de relato con la possibilità che un minore debba essere chiamato in dibattimento a confermare le dichiarazioni che altri hanno reso perché le hanno ricevute da lui?

In questa situazione ci si deve trovare soltanto in casi limite, quando è ragionevole prevedere che non si potrà più sentire il bambino. Il minore ha detto determinate cose, viene subito preso d'assalto da operatori ed esperti e ci si accorge che, dopo le prime rivelazioni, vi è una sorta di chiusura, un rifiuto di riferire oltre. Non è infrequente il caso del minore che dica "Io di queste cose ho già parlato e non parlerò più, non sognatevi di torturarmi perché l'ho già detto".

Molto spesso questa situazione si correla ad uno stato di particolare sofferenza del bambino, e guarda caso la riscontriamo nel caso di abusi

endofamiliari, quelli di cui ci occupiamo nella maggior parte dei casi. Perché questa dichiarazione possa rimanere de relato è auspicabile, non per il bambino ma per il processo, che la sua condizione di persona non più in grado di parlare possa essere ritenuta una sorta di infermità, cioè che un consulente, incaricato dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari, verifichi che il riferire di nuovo determinati fatti, e il pensiero di dover subire poi un processo, è tale da creare un turbamento, una sofferenza e uno scompenso paragonabile a una vera e propria patologia. Qui tutto sta nella capacità del Pubblico Ministero e nella sussistenza di presupposti in base ai quali tutti gli operatori, tutti coloro che si occupano di questa vicenda, ritengono che questa sia un'ipotesi di infermità.

Si potrebbe discutere molto a lungo, bisogna intendersi su cosa è infermità. Se ci si appella al concetto di salute nella conformazione che sempre più ormai assume, cioè intesa come diritto a un sano e pieno sviluppo psicofisico, il dire che la testimonianza per un minore è fonte di regresso, grande scompenso, sofferenza e altri disagi, è dire che questo gli provoca un danno alla salute. Si verifica una di quelle ipotesi di impossibilità sopravvenuta di sentire il testimone per infermità, prevista dal nostro Codice.

In una scala dei momenti di audizione del minore questo è il gradino minimo. Ovviamente si tratterà di approfondire, di valutare con molta attenzione le dichiarazioni de relato, e assumerà un'importanza fondamentale la ricostruzione del momento della rivelazione. L'esame si fonderà tutto sul ricostruire a posteriori ed è particolarmente difficile ma non infrequente. Chiaro che le dichiarazioni raccolte de relato possono essere numerose, vi sono molte variabili e ogni caso è a sé, però occorrerà ricostruire a posteriori se, nel momento in cui ha detto a qualcuno cosa gli era capitato, il bambino è stato suggestionato. Questo è il primo punto, verificare che non sia stato indotto, non sia stato condizionato da altri eventi, che questa rivelazione sia stata il più possibile improvvisa, spontanea, genuina, e che il suo ascolto da parte di chi si è trovato con lui in quel momento sia stato il più possibile corretto, offrendo un ascolto molto ricettivo ma non compulsivo. Verranno ricostruite le domande che sono state fatte al bambino, come il bambino ha risposto, il suo atteggiamento, il suo stato, e così via. Queste dichiarazioni dovranno essere messe a raffronto una con l'altra. Il lavoro non è facile, ma è il nostro lavoro.

Ci sono invece casi in cui il minore viene ascoltato dal Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero non chiama i bambini in ufficio. (Io veramente ho iniziato così, mi vergogno a pensarci adesso ma è stato vent'anni fa e non sapevo come dovevo fare. Mi ero attrezzata con le

caramelle, i pennarelli, i disegni e il bambino in ufficio. È una fase che vorrei dimenticare perché poi ci si rende conto di fare qualcosa che non si sa fare, ma c'era poca letteratura all'epoca, credo che lo sviluppo di tutte le tematiche che riguardano l'ascolto del minore sia molto recente, almeno a noi nessuno aveva insegnato niente).

Il PM delega per l'ascolto del minore la polizia giudiziaria, personale specializzato o un consulente di sua fiducia. Perché lo fa? Non c'è il famoso incidente probatorio, che è il sistema più garantito? Secondo me lo dovrebbe fare quando non può permettersi di aspettare un incidente probatorio, perché con quello io devo scoprire le mie carte, devo avere tempo e quindi non devo ritenere sussistano esigenze cautelari, perché se ritengo in essere un'azione delittuosa devo frenarla, non posso preoccuparmi di acquisire una prova perfetta.

Parto dal presupposto che l'audizione del minore è per lui una sofferenza. Sappiamo che cos'è la vittimizzazione secondaria, nessuno si diverte. Io, se posso, lo ascolto una volta sola, ma se ci sono esigenze cautelari non posso farlo perché pregiudicherei esigenze ben più serie.

Vi è un altro caso nel quale io ricorro a un'audizione preliminare ed è quando intuisco, capisco, tutti noi che ci occupiamo di quella vicenda capiamo che è successo qualcosa ma, o il bambino è troppo piccolo, o lo esprime in modo troppo vago, o addirittura non si capisce chi è l'autore del reato per cui l'incidente probatorio rischia di fare dei danni, perché comporta di individuare un indagato, avvisarlo, dargli delle garanzie. Se durante l'incidente probatorio "a scatola chiusa" emergono fatti che riguardano persone che io non ho convocato, che non sono lì ad ascoltare con il loro difensore, io quel minore l'ho sentito per niente. Quindi, se i contorni sono vaghi e il materiale non mi consente di formulare anche in maniera molto approssimativa e provvisoria un'imputazione e individuare un indagato, ricorro a questa audizione avvalendomi di esperti.

Mi si potrebbe dire: perché non si fa dire a loro quello che ha detto il minore? Non si può. Le dichiarazioni di questi soggetti (polizia giudiziaria o consulente) non potrebbero mai contenere le dichiarazioni del minore; qui siamo veramente in tema di inutilizzabilità delle prove. Io, mamma, posso andare in dibattimento e dire: "Mio foglio ha detto questo" ma la polizia non può mai riferire il contenuto delle dichiarazioni che riceve dalle persone. Il consulente, l'esperto, lo psicologo, lo psichiatra che viene nominato può sentire il minore, può fare tutte le attività che gli occorrono per rispondere a un quesito che poi vi dirò, ma non potrà testimoniare su quello che gli ha detto il minore. Dunque, fisso una prima audizione sapendo che purtroppo dovrò nuovamente interpellare il minore - sempre che poi si arrivi a un dibattimento, perché stiamo

parlando di processi che possono anche concludersi allo stato degli atti. Comunque, io devo sempre ragionare pensando all'ipotesi peggiore, al caso in cui tutta la prova vada ribadita davanti al giudice. In questo modo riesco a intervenire con una misura.

Le regole che governano queste audizioni devono essere le più garantiste, cioè devo garantire l'assistenza di un familiare e se non posso, perché il familiare è indagato o vi è un conflitto, di una persona comunque idonea. Devo richiedere una completa videoregistrazione di tutto quanto avviene, perché è ben vero che queste dichiarazioni non potrò farle valere in dibattimento però non posso inficiare una prova futura facendo male questa. Se questa audizione non è trasparente o non è stata svolta con le opportune modalità si potrà dire un domani, quando il minore verrà sentito nel modo classico, che quello che dice non è affidabile in virtù di quanto era avvenuto in precedenza, oppure si dirà che non sappiamo cosa gli è stato chiesto, l'audizione non è stata secondo le regole canoniche... Quindi deve essere tutto molto chiaro.

Vi chiederete perché questa audizione è sufficiente per una misura cautelare e non per una condanna. Nel nostro ordinamento ciò che può costituire prova sufficiente a ottenere una misura cautelare non può sempre, allo stesso modo, sostenere una condanna.

(Apro una parentesi. Se acquisisco la prova in altri modi non vado nemmeno a sentire il minore. Ovvero quando ho notizia del fatto ma non è ancora stato opposto all'autore, o non se n'è ancora parlato in famiglia (stiamo parlando dei casi che più ci riguardano), l'ideale è disporre un'intercettazione ambientale, che evidentemente permette di superare la fase dell'ascolto ed è in tanti casi molto fruttuosa, perché gli autori di reati sessuali (che sono ovviamente degli efferati delinquenti) non lo sono nel senso classico, cioè non sono scafati, non sono attenti. Forse perché non si accomunano, nella loro mente, ai normali delinquenti. Sta di fatto che un'ambientale a casa di un narcotrafficante o di un soggetto dedito a un'attività illecita di altro genere è molto difficile perché sono persone molto attente, non fanno entrare chiunque. Metterla in comuni abitazioni è semplicissimo. Ci possono essere problemi legati all'ubicazione della casa, all'isolamento, ma è una cosa che si può fare e che tante volte consente di intervenire nell'immediatezza e con i risultati migliori).

E finalmente parliamo di questo incidente probatorio, a cui si può pervenire immediatamente o quando tutto è già detto, il fatto è successo, le persone lo sanno, e io ho bisogno della testimonianza valida per andare avanti. L'incidente probatorio è un segmento del processo anticipato alla fase delle indagini. Con esso acquisisco la prova, libero il minore e riservo al dibattimento l'istruttoria dibattimentale restante. Si

sentiranno tutte le persone informate, si acquisiranno altri elementi di prova, ma su quella testimonianza non si potrà più tornare. Vi è proprio una norma del Codice che, salvo esigenze eccezionali o l'emergere di nuovi elementi, impedisce di risentire un minore ascoltato nel corso dell'incidente probatorio.

Se questa norma non ci fosse, anche l'incidente probatorio potrebbe essere inutile. Si fa tutto questo lavoro e poi magari, in dibattimento, a qualcuno viene in mente di chiedere una precisazione, di fare una domanda in più. No, deve avvenire tutto in quel contesto.

L'incidente probatorio è uno strumento di prova non obbligatorio per il PM ma è obbligatorio per il giudice, ovvero, quando il pubblico ministero lo chiede, per reati nei quali il minore tipicamente è parte offesa (abusi sessuali, maltrattamenti in famiglia, atti sessuali con minore e così via), il giudice deve concederlo, su questo non c'è discrezionalità.

La testimonianza del minore, è stato detto in premessa, resta il problema centrale. È una testimonianza debole, perché è la parola di un bambino. Noi che cosa facciamo per rafforzarla? Facciamo il possibile.

In primo luogo dobbiamo verificare la capacità del minore di testimoniare, verifica che non disponiamo sempre perché il Codice non ce la chiede se non in casi eccezionali. Il nostro codice di procedura penale (art. 196 c.p.p.) presume una generale capacità di testimoniare, cioè ritiene che ogni persona abbia la capacità di testimoniare. Poi aggiunge: "Quando, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice, anche d'ufficio, dispone gli accertamenti opportuni". Ecco l'esigenza di nominare un consulente: ce lo dice la legge. Presumiamo la capacità di testimoniare però riteniamo che, trattandosi di un bambino, non sia così automatico che egli ne sia capace, quindi nominiamo un consulente per esaminare il minore.

Deve essere chiaro, la capacità di testimoniare è cosa diversa dalla capacità di intendere e di volere, altrimenti non dovremmo ascoltare nessuno che abbia meno di 14 anni. Non è la capacità di determinarsi e di comprendere il significato o le conseguenze delle proprie azioni. È la capacità di discernimento, di comprendere i fatti che ci capitano e di riferirli in un modo sufficientemente rappresentativo dell'accaduto.

Deve essere chiaro che il bambino ha senso critico rispetto a ciò che gli si chiede e risponde in maniera adeguata alla sua età. Egli non può rispondere di falsa testimonianza, non è imputabile e difatti non lo si fa giurare, però occorre che sappia la differenza fra bugia e verità. Quindi molto spesso questi esami iniziano con una comprensione preliminare sulla sua capacità di capire: se io ti dico questo, è vero o è falso, capisci

che cosa vuol dire? In altre parole diciamo: in rapporto alla tua età, ti assumi la responsabilità di dirmi la verità e di dirmi cosa è accaduto?

Queste, dunque, le strade possibili per rafforzare la testimonianza del minore: nominiamo un soggetto nell'ambito dell'incidente probatorio - un consulente, un perito - che valuti la capacità di testimoniare del minore; che lo ascolti, e questo è il secondo punto, secondo modalità di ascolto garantite; infine, terzo momento per rafforzare la dichiarazione del minore, che validi le sue dichiarazioni.

Tornando brevemente al secondo punto, l'incidente probatorio davvero richiede modalità molto particolari, anche per non esporre il minore a situazioni stressanti. L'ambiente deve essere accogliente, si richiede l'avvedutezza di chi lo organizza nello scaglionare i tempi di entrata e di uscita dei vari soggetti in modo che la presunta vittima non incontri l'imputato, si devono evitare le attese, essere puntuali, essere pronti e poi saper trattare il bambino. Questo però rientra nelle competenze di chi viene nominato.

Ci sono tante modalità di ascolto. Questo è un compito che conoscono meglio gli esperti, psicologi, psichiatri. Posso dire solo che nella mia esperienza ho trovato più utili, più proficui, quei casi in cui il contatto preliminare, anche volto ad accertare la capacità di testimoniare di questo minore, era stato tale da creare un certo rapporto, una certa fiducia.

Ricordo casi in cui questo lavorare prima senza parlare del fatto (ma tanto il bambino lo capisce dove andiamo a parare) consente poi di arrivare a quel momento in cui davvero le domande da fare sono pochissime. A me è successo di assistere a questo: il bambino ha parlato 20 minuti di Pokemon. Ad un certo punto il consulente l'ha guardato e ha detto: "Adesso dimmi", e lui ha aperto le dighe e ha fatto le sue dichiarazioni con grande scioltezza. Tutto questo dipende dai casi, dal tipo di bambino, dal rapporto che si crea, e così via. Però, se avviene, è l'ideale.

Le domande devono essere poste dal consulente che si è studiato gli atti in prima battuta, e quindi chiede tutto quello che è necessario. Se fosse un testimone adulto sarebbe sottoposto a domande incrociate, dalla difesa e dall'accusa. Col minore ovviamente non si può fare e ci si regola in questo modo: dopo il primo giro di domande l'esperto ritorna ai soggetti che (non l'ho detto ma va da sé) stanno in un'altra stanza e non con il bambino, o dietro un vetro specchio o in una stanza con un televisore a circuito chiuso, e si fa dire quali altre domande vogliono che siano poste. Lui le rielabora, torna dal bambino e finisce l'esame. Non ci sono terzi e quarti giri, bisogna concentrare tutto in questo momento.

Vi dicevo che le dichiarazioni occorre poi valicarle. Noi cerchiamo di conferire anche un altro incarico al consulente, che si chiama mutual validation.

Mi preme dire che la nostra categoria è composta da magistrati tutti diversi, quindi si può assistere a diverse modalità di approccio. Quello che io ho maturato nella mia esperienza, è che davvero dovremmo astenerci dallo sperare che il consulente ci dica se il minore ha detto la verità, se è credibile o inattendibile, se è un buon testimone o meno, perché questo è un nostro compito. Il pubblico ministero si fa la sua idea e il giudice valuterà quella testimonianza come deve valutare qualunque altra testimonianza. Sono partita dal dire che parliamo di un bambino, la sua testimonianza è debole, bisogna stare attenti però non bisogna esagerare, nel senso che se abbiamo agito correttamente, abbiamo cercato di seguire tutti i passaggi, obbligati o meno che siano, alla fine avremo una testimonianza raccolta nel modo migliore.

Il giudice, che fa questo come mestiere, dovrà dire se ci sono elementi in base ai quali il bambino può avere detto la verità oppure no e lo dovrà motivare in sentenza. Non potrà richiamare le tre righe del consulente che dice "Non ci sono patologie, il bambino è credibile".

Non è così semplice, anche perché una consulenza, per quanto ben fatta, bisogna studiarla. Si tratta molte volte di valutare queste dichiarazioni alla luce di una serie di parametri per vedere se corrispondono e in che misura, sono degli orientamenti, ma poi il compito è nostro. Quindi, noi abbiamo soltanto il compito di raccogliere tutto questo materiale nel modo più giusto, che contemperì il più possibile le esigenze processuali con quelle del minore, e poi vi è il compito del giudice, che è sua esclusiva, di valutare se quella dichiarazione, da sola o alla luce di altri elementi, che non saranno testimonianze qualificate ma saranno elementi di contorno, sia tale da sostenere l'affermazione della avvenuta commissione di quel reato.

Nei procedimenti di cui mi occupo ora, in cui i reati sono commessi da minori, le modalità con le quali si procede a sentire la persona offesa non variano. Diciamo che, da un certo punto di vista, l'indagine è paradossalmente più semplice, perché il minore il più delle volte, essendo appunto un soggetto non completamente formato, commette reati in modo meno "furbo", oppure spesso confessa. Quindi, per quanto le modalità di acquisizione della prova siano le medesime, talvolta si incontrano meno resistenze nell'arrivare ad un'ammissione di responsabilità. Solo dopo avere raccolto tutti gli elementi mi posso occupare di come affrontare il minore autore del reato, io come pubblico ministero intendo. È chiaro che, se un minore commette determinati comportamenti, posso immaginare, e accerto il più delle volte, che lui

stesso è persona offesa di qualcun altro. È succube di altre situazioni, è prodotto di un ambiente degradato - è prima di tutto una vittima, è chiaro, quindi l'assistenza, la tutela per l'autore di reato come soggetto debole corre parallela. Io però, nel procedimento penale in cui il minore è autore di questi fatti, mi devo preoccupare di acquisire la prova in modo scrupoloso, ancora di più e allo stesso modo. Bisogna sempre verificare che non ci sia spazio per una richiesta di archiviazione, come avviene quando gli elementi di prova sussistono ma non sono sufficienti a sostenere un'accusa in giudizio.

Si potrebbe pensare: con i maggiorenni ci si può porre meno il problema, si raccolgono le prove, si va a giudizio e poi un giudice deciderà. Beh, io non credo che sia un corretto modo di pensare. Non mi è mai successo di fare differenza tra maggiorenni e minorenni, credo ci si debba davvero porre il problema prima e arrivare in giudizio quando si è ben corazzati, e quindi ci sono elevatissime probabilità che si arrivi ad una condanna. Non si può scaricare la palla a un giudice che sentirà, vaglierà, e comunque vada saranno stati tutti massacrati da questo processo, maggiori o minori che siano.

In definitiva credo che l'attenzione per il minore autore di violenza sia la stessa che si deve riservare a chiunque sia indagato. Così pure, se c'è da chiedere una misura cautelare, lo si dovrà fare anche per il minorenne, e qui la differenza di età avrà implicazioni solo per la diversità delle misure previste. Peraltro è stato reso obbligatorio il carcere per tutti gli imputati di violenza sessuale maggiorenni e questa norma non si è mai applicata ai minori. Basta veramente che i ragazzi vengano messi in condizioni di non nuocere, e magari anche di stare meglio loro, e di migliorare. Penso alla classica misura del collocamento in comunità, che unisce la componente afflittiva alla presa in carico del ragazzo per l'elaborazione di un progetto.

# Il bambino, il trauma, la testimonianza

## Buone e cattive domande

di Claudio Foti, psicoterapeuta, Centro Studi Hansel e Gretel

Il tema che mi è stato affidato è: “il bambino, il trauma, la testimonianza”. Potremmo dire anche: il bambino, l'adulto chiamato ad ascoltarlo - altro protagonista -, il trauma e la testimonianza.

*Federica è una bambina di 4 anni. Ha un ritardo linguistico, ha anche un problema mentale. Ha parlato dell'abuso subito da un padre molto affettivo e premuroso nei suoi confronti, non già allo psicologo che la segue ma all'insegnante d'appoggio a scuola.*

I bambini non valutano il pedigree accademico degli adulti attorno a loro, valutano la capacità di ascoltarli. I bambini in difficoltà, i bambini vittime di un'esperienza traumatica valutano la capacità di rispecchiamento, attenzione, disponibilità ad accogliere la sofferenza. La vicinanza emotiva da un lato, e dall'altro la forza di reggere ad una comunicazione disturbante. Bambini vittime di abuso, per esempio, non parlano a madri percepite come troppo fragili, non sufficientemente capaci di reggere. Hanno bisogno di figure con attenzione, capacità emotiva e in grado di reggere e di proteggere.

*Federica non parla allo psicologo, parla all'insegnante di appoggio ed è adesso in audizione protetta. Chi l'ascolta è un noto neuropsichiatra che lavora tramite sedute di osservazione e di gioco.*

Quant'è difficile interagire con i bambini, parlare con loro, aprire un dialogo! Quanto abbiamo paura di parlare ai bambini di cose che li fanno stare male!

E diciamo: “Sono troppo piccoli”. Tutte storie: dopo i 3 anni possono strutturare una narrazione, mettere in parola, seppure in maniera scarna, il proprio disagio.

Oppure diciamo: “Non entro in argomento perché non voglio scambussolarlo, non voglio farlo soffrire”. In realtà siamo noi adulti ad avere paura ad avvicinarci e aprire le orecchie e il cuore a comunicazioni che fanno sì stare male i bambini ma anche noi, chiamati ad ascoltarli.

I bambini stanno male a parlare, ma stanno molto peggio a tenersi dentro tematiche scottanti riguardanti la violenza, i conflitti con i

genitori, la sessualità, l'handicap, il lutto. Sento dire: "Gli sono morti entrambi i genitori, non possiamo mica parlare del lutto, il bambino ha 5 anni, lo farei stare troppo male". Così il bambino se ne sta con questa verità terribile che non può condividere, perché ci sono attorno a lui adulti preoccupati di non farlo soffrire, ma a ben vedere decisi a non soffrire loro aprendosi all'ascolto.

Ma torniamo a Federica. Viene proposta una seduta di osservazione e di gioco. I bambini, è vero, parlano anche attraverso il gioco.

*La bambina si avvicina al noto neuropsichiatra e gli chiede: "Vuoi fae amoe?"*

Parla così, Federica.

Il noto neuropsichiatra, che è una persona seria, ha in mente la neutralità dell'osservazione, l'oggettività, lascia cadere la domanda perché deve proseguire nella propria funzione osservativa. Siamo pure scienziati.

La bambina riprende a giocare, ci riprova una seconda volta - i bambini prima di perdere fiducia negli adulti ci riprovano, e Federica ritorna. Cosa avrebbe potuto fare il neuropsichiatra?

Certo non un intervento di suggestione positiva, "Perché fai amoe con papà?"; così facendo avrebbe introdotto un tema non portato dalla bambina.

Avrebbe potuto piuttosto dire: "Cos'è questo fae amoe, Federica? Mi fai vedere cosa intendi? Non conosco bene questo gioco, me lo mostri?".

Aprirsi all'ascolto, seguirla: "Chi te l'ha insegnato questo gioco?".

Non sappiamo cosa avrebbe detto la bambina ma dobbiamo provarci, aprirci, avvicinarci all'inquietudine e al disagio che possono essere sottesi alla domanda di Federica. Magari è tutta una sciocchezza, ma non lo possiamo sapere se lasciamo cadere quello che ci sta dicendo.

L'osservazione illusoriamente oggettiva, neutrale, è un mito delle scienze umane, non esiste in sé. Oggettiva è solo un'osservazione partecipe che consenta di acquisire i dati scientifici. Ovviamente un'osservazione partecipe che rimane ferma e che è consapevole del vertice da cui il fenomeno intersoggettivo viene percepito.

Nelle scienze umane il ricercatore deve coinvolgersi e dichiarare il vertice da cui guarda la realtà. In questo caso, solo un'osservazione partecipe consente alla bambina di esprimere dati che poi saranno oggetto di approfondimento e di valutazione.

La storia di Federica finisce bene sul piano giudiziario perché è stata la prima bambina a Torino che, pur avendo un handicap, è stata creduta nonostante la consulenza del noto neuropsichiatra, il quale conclude che

“dall'esame non emergono dati certi che possano far pesare all'ipotesi di abusi”. Una formula contorta con cui, in qualche modo, ci si autotutela, si è in sintonia con il parere corrente che gli abusi non siano così diffusi, ci si distanzia da quei fessi che credono a tutte le balle che raccontano i bambini. Il neuropsichiatria mantiene la sua scientificità ma nel contempo non prende posizione, non formula un'ipotesi diagnostica alternativa.

Le linee guida del Cismai<sup>4</sup> raccomandano invece che, se non c'è un riscontro sull'ipotesi dell'abuso, bisogna provare a formulare un'ipotesi alternativa: c'è stata un'induzione, un fraintendimento, un'invenzione del bambino? Perché è vero che sei in campo valutativo ma rimani sempre uno psicologo e le persone non se ne fanno niente di generiche conclusioni, le persone hanno bisogno di una diagnosi che è la premessa per un intervento di cura.

La comunicazione non inizia dalla bocca di chi parla, ma dall'orecchio di chi ascolta. L'orecchio inteso come posizione mentale, emotiva, relazionale. Se c'è un soggetto non disponibile all'ascolto, la comunicazione rimane nella bocca del soggetto e crea un disagio.

Tutti noi possiamo fare questa esperienza ogniqualvolta abbiamo un disagio affettivo, un problema lavorativo che ci coinvolge. Quando ci decidiamo ad aprirci, a confidarci? Magari ne abbiamo bisogno, ma rinviando questa comunicazione fintanto che non troviamo un orecchio recettivo, disponibile, un soggetto disposto ad avvicinarsi, magari in punta di piedi, senza fare prediche, senza dare consigli, senza giudizi. Solo se troviamo un interlocutore disponibile, sufficientemente empatico, ci viene voglia di aprire la bocca, ci viene voglia di confidarci, di soddisfare un bisogno psicobiologico presente in ogni essere umano, quindi anche in ogni bambino.

Se c'è sofferenza, c'è bisogno di metterla in parola. Il bisogno c'è, ma rinunciamo a questo bisogno se non troviamo un orecchio disponibile.

Stiamo parlando di un ascolto psicologico forense ma possiamo pensare all'ascolto terapeutico, o all'ascolto in famiglia con i nostri bambini. È utile astrarre per comprendere meglio, anche se poi dovremo rispettare la specificità di ciascun contesto, ma ciò che caratterizza la posizione dell'ascolto, al di là dello specifico, è sempre questa necessità di aprirsi ai segnali di disagio che magari percepiamo ma da cui ci teniamo

---

<sup>4</sup> Il Cismai è un coordinamento nazionale che riunisce singoli professionisti e centri pubblici e privati impegnati nel contrasto al maltrattamento e abuso verso i minori. Al sito [www.cismai.org](http://www.cismai.org) sono presenti numerosi documenti, comprese le linee guida “Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia”, alle quali il relatore si riferisce in questo passaggio.

distanti, perché il rischio è quello di aprirsi a una sofferenza. Questo vale anche per i nostri figli, e a maggior ragione in terapia. Un'apertura che va contro la tendenza, invece, alla barriera, che spontaneamente alziamo quando sentiamo puzza di sofferenza.

Open and go. Vai: dove? Vai sulla domanda che ti ha fatto la bambina, vai sul malessere che vedi in faccia a tuo figlio, vai sul sintomo del tuo paziente. Open! Open and go, poi torna indietro e senti, in una sorta di solfeggio psicologico. Si tratta di operazioni molto complesse, altro che ascolto come azioni scontate e facili. L'ascolto è un impegno che richiede la consapevolezza delle nostre chiusure e delle nostre difese.

Lucia, 15 anni. È in comunità perché ha dichiarato in modo molto confuso una violenza subita dal fratello maggiore. In comunità la va a trovare una psicologa, Sabrina, che le pone la classica domanda: "Sai il motivo per cui sono qua?".

Lucia guarda in basso, non osa guardare negli occhi, è moto difesa, e così la psicologa fa la sua spiegazione, "Il giudice mi ha chiesto di conoscerti, voglio sapere le cose belle e le cose brutte che ti capitano. Come stai in comunità?".

Lucia ha sempre gli occhi bassi, si rosicchia le unghie.

"Cosa hai fatto oggi?", una serie di domande, ma Lucia rimane sempre muta e mostra segni di ansia.

A un certo punto la psicologa: "Mi puoi dire qualcosa della tua difficoltà a parlare?".

È stata proprio sui fatti: la difficoltà a parlare è evidente. Non apre bocca, Lucia.

"Mi puoi dire qualcosa della tua difficoltà a parlare?".

A questo punto Lucia ha una reazione di tremito alle labbra. La psicologa si apre, guarda, c'è un labbro che trema. Guardate che questa apertura non è così scontata, questa attenzione alle comunicazioni, anche somatiche. Eppure è molto semplice...

"C'è qualche paura, c'è qualche agitazione, Lucia?" Il tono non è di giudizio, "ti trema il labbro, ti vedo agitata, sei spaventata", il tono è empatico. Per la prima volta Lucia non parla ma muove il viso, sì, c'è qualcosa che la spaventa.

Quello è stato il momento di svolta. Lucia si predispose, con molta fatica, ad un'apertura comunicativa, perché sente che l'intervento della psicologa ha cercato di trasformare il linguaggio extra verbale, ha dato un nome al vissuto che si esprimeva nel linguaggio extra verbale del tremito delle labbra. Ha dato un nome al suo sentire. Ma occorre partire dall'apertura, dall'andare verso l'interlocutore.

Questi meccanismi non avvengono solo nelle istituzioni, nel contesto psicologico forense, ma nella terapia, nelle nostre famiglie. Il discorso si aprirebbe, noi restiamo qua. Il dialogo con Lucia è un esempio di ascolto rispettoso. Non è suggestivo. Una domanda suggestiva sarebbe stata "Vedo che hai paura, hai paura per quello che ti è successo, per la violenza che ti hanno fatto?", che è togliere le castagne dal fuoco, è una tematica che semmai toccherà a Lucia esprimere.

Peggio sarebbe stato "Hai paura che tuo fratello ti minacci?", introdurre del materiale suggestivante in maniera anticipatoria.

Ma se la psicologa avesse continuato a fare le sue domande: "Questa sera cosa fai? A scuola come va? Come sono gli educatori qui?", sarebbe stato perfettamente inutile e, anzi, avrebbe chiuso ancor più la comunicazione.

Succede spesso, anche in ambito giudiziario. Una volta ho contato 140 domande nella trascrizione di un incidente probatorio, 140 domande in un'ora, e non si capisce che se non c'è una capacità di alternare l'interrogazione alla condivisione il soggetto non trova le energie per collaborare al compito che l'inquirente ha, di acquisire informazioni. Dare informazioni è "lavorare", ma io non posso lavorare se tu non mi capisci, mi chiedi soltanto. Non collaboro al tuo compito se tu dimentichi che l'essere umano è fatto di testa ma anche di cuore, è fatto di ragione ma anche di sentimenti, è fatto di bisogno di collaborare ma anche di bisogno di essere capito.

Se la psicologa avesse continuato a fare domande a Lucia, avrebbe introdotto una suggestione negativa. Il noto neuropsichiatra, nel caso di Federica, ha fatto un intervento di suggestione negativa perché ha ostacolato la possibilità della bambina di dire qualcosa su quel gioco che voleva proporre, e magari in quel gioco c'erano elementi importanti, che sono stati bloccati dall'intervento effettivamente non partecipe e difeso del noto neuropsichiatra.

Ricapitolando. La suggestione positiva è quella che si fa con domande inducenti la comunicazione di un abuso che potrebbe non esserci. Come potrebbe, invece, esserci stato veramente, ma con interventi di suggestione positiva si rischia di compromettere l'accertamento di una verità traumatica.

Della suggestione negativa parlano in pochi ma è il fenomeno più diffuso, perché tanto maggiore è la sofferenza, tanto più c'è in tutti noi la voglia di scappare.

Suggestione negativa è la reazione massicciamente diffusa tra gli operatori, di lasciar cadere difficoltà comunicative o verbali significative del bambino, non approfondire, perché non si è disposti, perché

ascoltare è far entrare un pezzo della sofferenza dell'altro nella nostra mente. Il problema rimane dell'altro - del nostro paziente, di nostro figlio, di quel bambino lì - il problema è suo, ma se io ascolto veramente devo partecipare, almeno in misura parziale, alla sua sofferenza. Allora scattano le barriere, le saracinesche, le tapparelle, le muraglie.

Atteggiamento freddo, distaccato, magari giustificato in nome della neutralità scientifica. Oppure domande incredule: "Ma davvero? Ma no, tuo padre non può averti fatto questo. Ma sei proprio sicuro?".

Ricatto morale: "Non vorrai farmi credere una cosa così?".

Faccio passare la voglia al mio interlocutore di avvicinarsi ad una sofferenza che già lui fa fatica a mettere in parola e a rimettere nel cuore, cioè a ricordare.

Se poi io assumo un atteggiamento di suggestione negativa, contribuisco a quell'esito frequente, frequentissimo, in base a cui si mette una pietra sopra, anzi un macigno, una pietra tombale, alla possibilità di raccontare una vicenda traumatica.

Ascoltare significa mettere il bambino in condizione di esprimere la verità di cui lui è portatore. Su questo, badate, psicologi, operatori sociali, hanno tanto da fare. È vero che spesso in ambito giudiziario i bambini si esprimono con difficoltà, si trovano spesso davanti a una serie di suggestioni anche negative, manca l'intelligenza emotiva. Un altro esempio lo vediamo quando in un'audizione protetta si dice al bambino: "Non devi spaventarti". Il bambino magari si sta coprendo, ha paura, e il giudice: "Non devi vergognarti, ci sono qua io", invece di dire "Vedo che sei spaventato, te la senti di parlare? Vedo che ti vergogni di qualcosa, te la senti di dirmi di cosa ti vergogni?".

Vi giuro che è successo veramente, non è solo una *boutade*: una bambina veniva ascoltata per un presunto incesto paterno e il giudice: "Non devi spaventarti, potrei essere tuo padre". È avvenuto.

Ascoltare presuppone fare silenzio dentro di sé, ascoltarsi e poi aprirsi. L'intervista efficace alterna empatia e curiosità, riformulazione ed interrogazione. Qui ci sarebbe un approfondimento infinito da fare, pongo i temi di un lavoro che merita anni e anni di formazione.

Empatia e curiosità, riformulare ciò che dice il soggetto e interrogare. Ovviamente diverso sarà l'atteggiamento dello psicologo da quello del poliziotto ma in entrambi i casi c'è un problema, ed è questa sintesi che è necessitata dalle caratteristiche della comunicazione fra soggetti umani e dal fatto che gli esseri umani (verità di una banalità estrema ma oggetto di grande resistenza culturale, che possiamo definire stupidità emotiva), sono fatti di entrambe le polarità, quella cognitiva e quella emotiva.

Dicevamo allora: il bambino, l'adulto ascoltatore, il trauma. Sul trauma mi interessa proporvi questa riflessione. Una delle definizioni di trauma che mi piace è che il trauma è un'esperienza che trascende la pensabilità, è mentalmente insopportabile.

Il trauma è mentalmente insopportabile per tutti, tutti i protagonisti. Lo è per la vittima, che senza accorgersene vede un congegno salvavita attivarsi dentro di sé per proteggersi da emozioni troppo sconvolgenti, troppo penose. Difatti, uno dei tanti meccanismi è la dissociazione. Scrive Primo Levi: il ricordo esso stesso è traumatico, bisogna combatterlo.

Scappa la vittima, scappa l'autore che nega, nega anche a se stesso, "non è violenza quello che ho fatto", si sentirebbe troppo in colpa, ma scappa anche il terzo protagonista della scena traumatica, cioè il testimone, non solo in senso giudiziario. È la comunità sociale nella quale la violenza avviene. La violenza che non avviene su Marte vede sempre un autore, una vittima e dei testimoni, testimoni che magari non hanno assistito direttamente alla scena ma potrebbero ricavarne l'esistenza se ascoltassero le tracce che il trauma ha lasciato. C'è sempre un testimone, e anch'esso ha voglia di fuggire.

Il primo modo che ha il testimone di fuggire da un trauma è l'incredulità: non può essere vero. La reazione di tutte le madri dei bambini vittime di incesto, tranne le madri inducenti, è un elemento di diagnosi differenziale. Una madre che viene a sapere di un incesto è sconvolta, traumatizzata anch'essa, e per tutta una fase reagisce con l'incredulità.

Se ci pensiamo è anche la prima reazione attorno ai lager: non può essere vero. Allora, ecco che gli americani prendono di forza le popolazioni tedesche che vivevano attorno ai lager e le costringono ad andare a vedere che i forni crematori non sono frutto della propaganda americana, ci sono veramente.

La reazione difensiva della cultura sociale di fronte alla violenza è l'incredulità e la fuga. Tutto troppo doloroso, troppo distrutturante, troppo sconvolgente per essere vero. Per la vittima, per l'autore, per il testimone. Allora, la prima verità da accogliere è che il trauma esiste.

Non può essere vero, ha detto per molto tempo la stessa comunità scientifica. Van der Call, uno dei massimi studiosi del trauma, ha ricostruito cinque forme di fuga da parte della psichiatria e della psicologia nel corso del '900 di fronte al compito di diagnosticarlo. Per cinque volte la psichiatria registra il fenomeno e per cinque volte cancella i dati, non salva il file. Ci sono degli studi che dicono che i soldati che ritornano dal fronte non sono dei vigliacchi, meritevoli di essere passati per le armi come pensa la psichiatria militare, ma sono soggetti che hanno subito un trauma. Queste ricerche si perdono per

strada dopo la Prima Guerra Mondiale. Bisogna ricominciare da capo nella Seconda Guerra Mondiale. Come dire, anche nella psichiatria c'è una resistenza enorme a mentalizzare il vissuto. Anche il giovane Freud vede qualcosa che è troppo sconvolgente, vede riconosciuto il suo bisogno di essere portatore di una giovane scienza nell'Austria asburgica e dopo avere visto il trauma si ritira in una corrente più difensiva, più accomodante, digeribile.

La diagnosi di sindrome post traumatica da stress è stata formulata nel 1980, molto tempo dopo. Da qui capiamo anche l'impreparazione della comunità scientifica, degli psicoterapeuti di fronte al trauma. È una questione che è entrata da poco, su cui c'è molta inesperienza. Non si capisce bene che cos'è e come si debba ascoltarlo, proprio perché avvicinarsi ai bisogni di cura dei soggetti traumatizzati implica il superamento di queste resistenze alla condivisione di una sofferenza che è penosa non solo per la vittima, nel momento in cui è chiamata a ricordarla, ma per colui che si pone il problema di ascoltarla e di curarla. Ecco perché la stessa comunità scientifica ha fatto molta fatica a definire la sindrome post traumatica, ad avvicinarsi ai bisogni di cura dei soggetti traumatizzati.

Ci sono pochissimi psicoterapeuti in Italia specializzati sul trauma. La maggior parte dei trattamenti che vengono proposti sono trattamenti di sostegno. La psicoterapia del trauma è andare all'inferno, prendere per mano un soggetto, con la speranza però non di restare all'inferno ma che il viaggio sia di andata e ritorno, con un soggetto che non ha voglia di andare fin là. Ma se non lo fa sarà inseguito tutta la vita dai sintomi post traumatici.

Nelle terapie più comuni abbiamo una vittima che non vuole tornare all'inferno e per accompagnatore uno psicoterapeuta che spesso, purtroppo, non ha nemmeno lui voglia di compiere questo viaggio. La terapia è evitante. La maggior parte dei trattamenti sul trauma lo sono, cioè ci girano attorno.

Concludo accennando al frequente ricorso alla negazione. È un altro meccanismo che accompagna l'autore di violenza, interessato soprattutto a nascondere le tracce, ma anche la vittima, per sopravvivere.

Mi è capitato di sentir dire: "Quella bambina non può essere stata abusata, io l'ho vista serena, che giocava con gli altri bambini, che riprendeva a studiare".

Ma perché, volevi che mettesse una pietra sopra tutta la sua vita? Per sopravvivere, per adattarsi, la mente umana, nel corso della sua evoluzione, ha elaborato questo meccanismo straordinario che è la dissociazione. È un modo per continuare a giocare il giorno dopo, per

aprirsi a un pezzo della propria esperienza mettendo in cantina, isolando il meccanismo traumatico. Bisogna capirlo.

Anche il testimone tende a negare, anche perché, se non nega, è chiamato ad assumersi una responsabilità. Questo comporta un livello di tensione da cui ci si può difendere: non c'è violenza senza negazione. Anche quando c'è una guerra, una propaganda cercherà sempre di spiegarci che quella non è mica guerra, è un modo per esportare la democrazia, eliminare i mezzi di distruzione di massa (poi si scopre che non ci sono).

Non c'è violenza senza che qualcuno cerchi di nascondere le tracce, di cancellare anche il concetto di violenza. Non c'è violenza senza un negazionismo, senza un'idea e un teorico revisionista per cui non è stata proprio una violenza di massa, o non è vero che i bambini siano sistematicamente oggetto di mancanza di ascolto, di mancanza di rispetto, nella nostra cultura sociale piena di diritti e di riconoscimenti.

Non c'è violenza senza negazione, non c'è violenza senza negazionismo. Il negazionismo influenza pesantemente la capacità di ascoltare i bambini. La cultura psicologica del nostro Paese è molto condizionata in termini accademici, le persone che fanno cultura sono persone che non hanno dedicato un'ora del loro tempo ad ascoltare un bambino traumatizzato. In compenso hanno letto tutta la letteratura sulla testimonianza e pontificano condizionando i giovani colleghi. Questo è quello che succede - magari detto in termini un po' schematici, ma la sostanza è questa.

C'è una corrente negazionista che influenza la cultura accademica e anche la cultura psicologica, e condizionando la qualità dell'ascolto si condiziona anche la possibilità che i bambini si aprano, perché la comunicazione (torno alla premessa) inizia dall'orecchio di chi ascolta, non dalla bocca di chi parla.

Se rafforziamo l'insensibilità, riduciamo anche la possibilità che i bambini hanno di trovare occasioni per essere presi sul serio, e quindi entrare in contatto con la loro voglia di comunicare segreti piccoli o grandi, disagi piccoli o grandi. Se invece aumenta la capacità di ascolto, aumenta la voglia dei bambini di parlare. Provate a dare un po' di attenzione a un bambino, a prendervi cura delle sue manifestazioni di gioco o di disagio: quello vi sceglie e non vi molla più, ha tante cose da raccontarvi.

Non è vero che i minori non vogliono parlare di sé. Gli adolescenti hanno smesso di credere nella possibilità di parlare perché si sono presi talmente tante mazzate sui denti che hanno perso fiducia. Ma quando trovano un interlocutore empatico, che non ha fretta, che non dà giudizi, il soggetto in età evolutiva ha voglia di aprirsi portando la propria verità, per quella che è. E siccome gli abusi sono più frequenti di quanto i

negazionisti dicono, comunicano situazioni di violenza più spesso di quanto vorremmo, più spesso di quanto ci aspetteremmo.

Concludo veramente elencando alcuni tra i punti fondamentali della teoria del negazionismo:

*“La violenza sui bambini non rappresenta un'emergenza sociale”.*

Questo contraddice ricerche statistiche recenti, svolte nel nostro Paese, che riportano cifre impressionanti di abusi sessuali e altri maltrattamenti fisici che non verranno mai rivelati. Una indagine ISTAT parla di 1.600.000 donne che hanno subito una qualche forma di violenza prima dei 16 anni, e l'Istituto degli Innocenti riferisce che un quarto della popolazione femminile prima dei 18 anni ha avuto un impatto traumatico con la sessualità. Ma il negazionismo dice che la violenza sui bambini non rappresenta un'emergenza sociale. È un fenomeno alla moda, che si rischierebbe di istigare.

*“Una parte rilevante delle denunce o dei ricordi di abusi sono falsi”.*

Questo non è vero. Io sono andato alla ricerca di falsi abusi, anche per togliermi di dosso un'etichetta scomoda. I falsi abusi sono un fenomeno clinico degno della massima attenzione ma hanno una minima rilevanza statistica, che invece viene enfatizzata per ragioni difensive. Il fenomeno esiste, ma è individuabile attraverso una rigorosa analisi psichiatrica del contesto attorno a cui matura una falsa accusa.

*“L'abuso è muto, non lascia tracce specifiche e decifrabili”.*

Così lo psicoterapeuta diventa il miglior avvocato difensore perché in qualche modo stabilisce che l'abuso non è accertabile, tutti i sintomi sono aspecifici anche se compaiono insieme. È un modo per garantire l'impunità, l'impossibilità di accertare, e il tradimento del mandato clinico, in base a cui io cerco di risalire - non sempre ci riesco - dai sintomi alle cause.

*“La memoria dei bambini, in particolare traumatizzati, è inaffidabile”.*

Ancora una volta, anche quando esiste, l'abuso sui minori sarebbe molto difficile da dimostrare. La competenza a testimoniare del bambino presunta vittima dell'abuso viene considerata scarsa o nulla, in più domande mal poste hanno il potere di indurre falsi ricordi. Anche se la madre non è psicopatologica e non può essere accusata di induzione, basta una domanda male impostata che la testimonianza del bambino deve essere invalidata, perché si può affermare l'ipotesi che tutto il suo contenuto sia frutto di una suggestione.

*“L’ascolto in contesto forense deve escludere atteggiamenti di empatia”.*  
Secondo questo criterio il noto neuropsichiatra di cui parlavamo prima sarebbe a posto perché è stato neutrale e ha assunto una posizione tecnicamente inattaccabile.

*“Non è dimostrato né sempre certo il danno derivante ad un bambino da un rapporto sessuale con un adulto”.*

Questo è il punto di connessione tra il negazionismo e la teoria pedofila, con cui si allea, perché anche questo avviene. Che un danno ci sia è invece dimostrato clinicamente, non è una questione morale. L’abuso sessuale su un minore è un’attivazione precoce che crea un’eccitazione non gestibile dalle strutture neurologiche e psichiche del bambino, crea scompenso. Da un lato piace al bambino, dall’altro lo angoscia. Il bambino non riesce ad organizzare questa esperienza. Insinuare che un abuso sessuale possa non comportare sempre un danno sul bambino significa in qualche modo gettare la maschera, rivelare la collusione con coloro che producono danno ai bambini.

Consapevoli di questa complessità ma anche di queste correnti che negano la sofferenza dei più piccoli rimane per tutti noi, impegnati in campo psicologico forense o semplicemente adulti vicini ai bambini, il compito di metterci in discussione riflettendo sulle nostre carenze di ascoltatori e, senza pretendere l’impossibile, impegnarci a migliorare giorno per giorno.

## L'accompagnamento dei servizi

di Fanny Marchese, assistente sociale, Centro TIAMA di Milano

Cercherò di portare il punto di vista degli operatori sociali, proponendo qualche spunto di riflessione sul nostro ruolo nell'accompagnare i bambini all'ascolto.

Permettetemi una breve digressione per collocare il tema dell'ascolto del minore nel quadro più ampio del diritto dei bambini a partecipare. Le convenzioni e le linee guida adottate a livello internazionale ci richiamano alla necessità di garantire a bambini e adolescenti la partecipazione ai procedimenti giudiziari ed amministrativi che li riguardano. Mi riferisco naturalmente alla Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli, alla Convenzione di Strasburgo e ad altre linee guida adottate a livello internazionale. Queste convenzioni, che il nostro Paese ha ratificato, ribadiscono che il minore ha diritto a partecipare a tutti i procedimenti giudiziari, anche amministrativi cioè messi in atto dai servizi sociali, all'interno di un contesto non necessariamente coattivo. L'esercizio del diritto a partecipare si basa sulla possibilità di essere informati, di essere ascoltati e di essere aiutati ad esprimere le proprie opinioni. Intendo dire che l'ascolto del minore è una delle forme in cui si estrinseca il diritto del minore ad una partecipazione più ampia ai procedimenti che lo riguardano.

È necessario naturalmente saper ascoltare il minore, come Claudio Foti ci ha ben ricordato, ma è necessario che il minore sia prima di tutto informato, e poi aiutato ad esprimere le proprie opinioni. Non è una cosa semplice, automatica.

Parlare con i bambini li rende visibili. Sicuramente molte cose sono cambiate negli ultimi anni, i bambini sono diventati il soggetto principale e vengono visti anche come portatori di bisogni che sono i loro bisogni, indipendenti e a volte contrastanti con quelli dei propri genitori. Abbiamo fatto molta strada, siamo molto più capaci di vedere i bambini, ma ancora, credo, in maniera non sufficiente.

È necessario spiegare ai bambini, tradurre loro la realtà, a volte molto complessa non solo sul piano relazionale ma anche giudiziario ed amministrativo. Io credo sia necessario parlare con loro, non solo quelli coinvolti in un incidente probatorio, per spiegare le procedure che li riguardano.

Si dirà: è scontato, certo, se un bambino è oggetto di un provvedimento del Tribunale dei Minori vuoi che qualcuno non glielo legga? Me lo

aspetto dall'assistente sociale, che è la figura maggiormente preposta a questo ruolo. Ma un conto è dare una mera lettura del provvedimento, un conto è rendere il minore partecipe di quanto gli accade.

È necessario ascoltare i bambini e, se vogliamo che l'ascolto non si trasformi in un mero esercizio formale, deve essere preceduto da altri interventi, primo fra tutti quello mirato ad informare. Intendo dire soprattutto informare i bambini del ruolo che loro stessi hanno all'interno del procedimento che li riguarda.

Molto spesso i bambini di cui ci occupiamo, di cui voi vi occupate nei vostri servizi, sono oggetto di più di un procedimento giudiziario. Quasi sempre due, a volte tre. Quanti sono i minori che hanno chiara la loro situazione? In uno di questi procedimenti il bambino può essere parte offesa, in un altro, per esempio civile, può avere un altro ruolo. Quanti tra i bambini che voi seguite sono informati di questo?

Una provocazione: noi operatori abbiamo sempre chiara la cornice giuridica all'interno della quale riconosciamo i nostri interventi, e quali sono i diritti dei bambini in tali procedure?

Fa un po' specie dirlo a Bologna, perché voi avete una tradizione particolare. Io vengo da Milano, incontro tantissimi operatori, e tantissime volte ancora loro stessi non hanno chiara la cornice giuridica in cui si muovono. Perché è complicata, non perché sono negligenti. Perché le situazioni che ci portano le famiglie, le urgenze a cui dobbiamo far fronte, ci assorbono e ci tolgono il tempo per interrogarci su chi ci chiede questo intervento, in che fase siamo, quali sono i nostri obblighi, ma soprattutto qual è il ruolo del bambino in questo procedimento e quali sono i suoi diritti.

Il primo punto è quindi informarci, avere noi operatori chiarezza della cornice giuridica ed informare, di conseguenza. È un'operazione da realizzare preliminarmente, in modo che l'ascolto diventi un veicolo di una comunicazione consapevole, motivata e controllata.

L'ascolto secondo me è questo: il veicolo di una comunicazione che deve essere consapevole da parte del bambino. Prima di essere ascoltato deve avere chiara la sua posizione e deve essere consapevole delle conseguenze delle affermazioni che lui farà. L'ascolto deve essere soprattutto motivato, nel senso che bisogna aiutare il bambino a trovare un senso, nell'andare dal giudice a raccontare le cose estremamente dolorose che gli sono accadute.

È un compito possibile. Si può lavorare con i bambini perché condividano una motivazione, che non può essere esclusivamente lo scopo degli adulti, di accertare la verità. Per il bambino la motivazione è un'altra, e bisogna aiutarlo. E poi parlo di una comunicazione controllata nel senso

che certo, se il bambino viene aiutato a controllare le proprie emozioni, la sua sarà sicuramente una comunicazione più congrua.

Quali sono le cose che il bambino deve sapere per partecipare in maniera più consapevole al procedimento che lo riguarda? Questa è una domanda ricorrente: dobbiamo dire proprio tutto? Dobbiamo proprio dirglielo che al di là dello specchio ci potrebbe essere il suo abusante?

Non solo, ma anche in altre situazioni, e una volta che ci siamo chiariti le idee (naturalmente ogni caso è a sé, vanno fatte delle valutazioni per ogni singola situazione) e abbiamo deciso che il bambino va reso edotto su una serie di informazioni, spesso ci chiediamo quale sia il modo migliore per informarlo, quali parole usare, quali modalità e strumenti adottare per raggiungere questo obiettivo.

Il momento dell'ascolto in sede giudiziaria è quello in cui si raccoglie sinteticamente il frutto di tutto il lavoro di preparazione e di accompagnamento. Naturalmente parlo di una preparazione dal punto di vista emotivo, non dei contenuti. L'audizione è il momento sentito come saliente, sia dal minore che dalle istituzioni giudiziarie. In questa circostanza il bambino può avere, se aiutato, la possibilità di partecipare con un ruolo attivo, di vivere un'esperienza differente da quelle che lo hanno reso vittima. Sempre se ci è concesso fare questo accompagnamento perché, possiamo dirlo, la dottoressa Marzocchi è il giudice che tutti vorremmo, purtroppo ogni giudice è a sé, ogni assistente sociale è a sé, non sappiamo mai bene quello che ci succederà.

Vediamo un attimo che cosa possono fare i servizi per accompagnare nel miglior modo possibile il bambino vittima di violenza sessuale nell'ambito del procedimento penale.

Secondo la Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale (Cismai), "il minore somma interiormente tutte le occasioni in cui ha reso dichiarazioni circa l'esperienza traumatica o è stato sottoposto a procedure di validazione medica o psicologica, ravvisando nella richiesta di ripetizione delle prime o delle seconde un basso indice del credito ottenuto". È un invito a fare in modo che il minore sia ascoltato il minor numero di volte possibile. Anche questo, nella mia esperienza, non è scontato. Il sostituto procuratore citava casi in cui il procedimento si basa su prove de relato.

L'altro elemento importante è che la capacità del minore di rendere testimonianza dipende dal grado di elaborazione del trauma. Sempre la Dichiarazione di consenso invita a non moltiplicare le procedure di ascolto, ricordando che "è imprescindibile garantire al minore effettive condizioni di protezione nel momento in cui gli viene richiesto di fare dichiarazioni circa l'abuso o è sottoposto ad indagine medico-

psicologica". Ritornano quelle attenzioni che prima ci ricordava il sostituto procuratore, al luogo dove il bambino viene ascoltato e a come si svolge la procedura, al fatto che ci sia un'attenzione al rispetto dei tempi, ad evitare che il bambino incontri il suo probabile aggressore. Non è ancora tutto così scontato.

Tengo a sottolineare che la preparazione e l'accompagnamento ad un momento molto importante e delicato come è l'ascolto in sede giudiziaria deve essere offerto non solo al bambino, ma anche ai suoi datori di cure, che può essere il genitore protettivo se uno dei due è abusante oppure entrambi i genitori quando parliamo di un abuso avvenuto nell'ambito della famiglia allargata. La testimonianza è un momento difficile per il bambino ma anche per chi gli sta accanto. Anche gli adulti non sanno che cos'è, non sanno che cosa succederà, hanno paura, sono preoccupati, sono agitati, anche loro hanno bisogno di una notevole attenzione e supporto. Alcuni degli incontri che facciamo insieme ai bambini in questa fase di accompagnamento possono per esempio essere fatti assieme ai genitori protettivi.

Le cose importanti da comunicare ai bambini sono: che cosa dovrà fare quel giorno, perché, dove. Il bambino farà delle domande, sarà un soggetto attivo, per cui magari ci chiederà alcune cose sullo svolgimento dell'udienza. Cosa vuole portare con sé - un pupazzo, una bambola, il pezzo di stoffa con cui si consola prima di andare a dormire. Ricordo l'audizione di un bambino molto piccolo, 4 anni, che voleva portarsi dietro la bambolina di pezza con cui andava a dormire perché per lui era rassicurante. Gli è stata strappata di mano perché poteva essere induttiva.

Bisogna prestare molta attenzione a tutto quello che si fa, per accompagnare il bambino e i suoi datori di cura, anche dopo l'audizione. Per l'autorità giudiziaria il momento dell'audizione è un po' il clou del procedimento, quindi per il giudice la relazione diretta con il bambino finisce lì. Per gli operatori no, c'è sempre un "dopo".

Solitamente il momento che segue l'audizione è quello in cui tutti si rilassano, soprattutto quando il bambino è riuscito a raccontare. In realtà poco dopo si sta malissimo: il bambino, perché si è riattivato in lui il fattore traumatico, e i datori di cure, magari perché hanno preso contatto con quanto è avvenuto. Ho in mente tantissime madri che sono state dietro lo specchio ad ascoltare la testimonianza del proprio figlio, e quello per loro è stato il momento devastante, l'unico in cui hanno preso contatto con quanto era realmente accaduto. Per questo dopo l'audizione c'è da lavorare ancora di più.

Ricordo che ancora vent'anni fa, alle prime esperienze di accompagnamento ai bambini abusati sessualmente, quando

rivedevamo il bambino pochi giorni dopo l'incidente probatorio facevamo trovare dei biscottini e dei succhi di frutta, un po' come dire "Va beh, è andata, ce l'abbiamo fatta, facciamo festa". L'abbiamo fatto due o tre volte e poi basta perché abbiamo capito che nessuno aveva voglia di mangiare questi biscottini. Sì, c'era stata la testimonianza, ma restava ancora tutto da fare. E poi tutto era ancora più vicino.

Il bambino deve avere la possibilità di elaborare l'esperienza, e anche qui analogo attenzione deve essere prestata ai datori di cure. Ci siamo chiesti come lo possiamo fare, con che parole lo spieghiamo. Immagino che anche voi, per spiegare ai bambini che devono andare all'incidente probatorio, tante volte abbiate utilizzato la carta e i pennarelli, abbiate descritto la stanza, il ruolo del giudice, oppure abbiate utilizzato delle storie, metafore per trovare le parole.

La prassi di costruire sussidi che aiutino il percorso di accompagnamento dei bambini è una cosa che all'estero, nei Paesi anglosassoni ma anche francofoni, si fa da moltissimi anni, con strumenti predisposti a livello governativo. Le istituzioni predispongono degli strumenti adatti per facilitare la comunicazione con i bambini.

In Italia la situazione è diversa e noi, con i colleghi del centro TIAMA, ci siamo inventati "Marina era nei guai", uno strumento finalizzato ad aiutare gli operatori ad accompagnare i bambini all'audizione protetta in sede giudiziaria. È uno strumento digitale che potete trovare sul nostro sito. Narra la storia di Marina, una bambina abusata sessualmente dal proprio zio che rivela questa cosa alla sua insegnante. Ha per fortuna dei genitori protettivi, che le credono, che la proteggono. Ad un certo punto Marina viene chiamata dal giudice a rendere testimonianza. La storia è composta da 24 vignette digitali accompagnate da un sonoro e racconta di Marina che deve andare dal giudice.

La storia di Marina è sul nostro sito Internet proprio perché è a disposizione di tutti gli operatori che ne possono avere bisogno. Non tutti i giorni, per fortuna, ci capita di accompagnare un bambino all'incidente probatorio, ma quando avviene, se lo riteniamo, possiamo usare questo strumento. È concepito perché ci sia un adulto che lo usa con il bambino, quindi non può essere lasciato nelle mani del bambino senza qualcuno accanto. Solitamente, quando sono presenti genitori o altri datori di cura protettivi, lo usiamo anche insieme a loro. Devo dire che con questa storia, che è come un cartone animato, tutti capiscono, anche i genitori, anche gli adulti.

La storia di Marina non potrà mai rappresentare le vicende di tutti i bambini, che sono singole, che sono uniche, quindi viene utilizzata a titolo di esemplificazione, "a quella bambina lì è successo così". Sta poi all'operatore collegare l'esempio al vissuto specifico di ogni bambino.

Esiste anche una copia cartacea di questo strumento. Noi la utilizziamo con i bambini che vedono il digitale, in cui invece ci sono delle parti lasciate in bianco e che consentono all'utente di personalizzare la storia. Il bambino interviene e può per esempio, scrivere qual è la persona che vorrebbe avere vicino durante l'audizione.

Lo strumento ha l'obiettivo di dare informazioni chiare e concrete circa i luoghi e le persone presenti, per cui abbiamo cercato di rappresentare tutte le persone che compaiono sulla scena dell'ascolto del minore, che non sono poche - solitamente in un incidente probatorio c'è almeno un GIP e un ausiliario, e oltre lo specchio c'è un pubblico ministero, un avvocato, un indagato, c'è e ci auspichiamo ci sia un avvocato del bambino... quindi gli attori protagonisti di questa vicenda sono tanti.

Abbiamo cercato di fare in modo che lo strumento dia spazio ad alcuni pensieri, vissuti ed emozioni tipiche del bambino, per cui si fa riferimento al fatto che il bambino può avere paura, può avere timore o vergogna. Nel contempo ci siamo impegnati a dare un'immagine realistica e non idealizzata del sistema giudiziario. Per esempio, si fa riferimento al fatto che Marina a un certo punto aspetta che il giudice la chiami, c'è un calendario che gira. È un riferimento al fatto che purtroppo, a volte, la lunghezza dei procedimenti è un peso enorme per i bambini. Abbiamo evitato di rimarcare il possibile esito coercitivo del procedimento penale, che sappiamo preoccupare moltissimo i bambini, e abbiamo dato spazio anche al dopo processo.

A noi sembra che "Marina è nei guai" sia un valido strumento per l'operatore. I bambini sono sempre molto partecipi alla storia, anche perché i bambini di oggi sono quelli del digitale. Ci è capitato diverse volte con i nostri bambini, quando cominciano il loro incidente probatorio e il giudice chiede "Sai perché sei qui?", rispondano: "Sì, ho visto Marina".

Per concludere. È necessario che le professioni di aiuto tengano sempre presente il loro compito fondamentale, che è quello di garantire il benessere dei bambini anche di fronte ai limiti o paradossi delle istituzioni giudiziarie, che vanno realisticamente previste. Ciò comporta ancora oggi un alto grado di esposizione e di conflitti fra le istituzioni e fra operatori di professionalità diverse, perché non è esattamente tutto rose e fiori. Anche solo fra il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario, non sempre va tutto di pari passo, così come è possibile che fra gli operatori dello stesso caso ci siano divergenze. Penso che questo potenziale conflitto sia altamente pericoloso, nel momento in cui i servizi preposti alla tutela dei minori sono esposti a mille difficoltà, di ordine economico e culturale, che mettono a serio rischio la loro possibilità di esistere.

## L'assistenza legale

Laura De Rui, avvocato, Camera Minorile di Milano

Per me questo pomeriggio è stato fonte di grandi emozioni. La prima grande emozione l'ho provata ascoltando il pubblico ministero, che mi piacerebbe portare a Milano perché possa lavorare con noi. A Milano ci sono dei bravissimi pubblici ministeri però la dottoressa ha detto una cosa secondo me fondamentale, che mette nella giusta prospettiva il come affrontare questa materia. Parole che possono sembrare di buonsenso ma sono molto di più: "ogni caso è a sé". Dobbiamo considerare l'età del bambino, le modalità con le quali la rivelazione è arrivata a noi, e tante altre cose. Questo "ogni caso è a sé" è un principio che richiama a fare attenzione all'individualità dei bambini. Ad esempio: sono bambini che amano essere toccati o che al contrario non lo tollerano? Il pubblico ministero o il consulente o il giudice, che accarezza la bambina quando entra nell'aula dove si svolgerà l'audizione, potrebbe silenziarla. Nessuno ci pensa. Allora noi, operatori del diritto, quando affrontiamo un processo di questo tipo abbiamo prima di tutto il dovere di conoscere il bambino, perché ogni caso è a sé e ogni bambino ha le sue esigenze, indipendentemente dal sesso e dall'età.

Le parole di Fanny per me sono state un tuffo nel passato, perché noi abbiamo iniziato vent'anni fa a lavorare insieme. Mi ha insegnato un sacco di cose e continua ad insegnarmele, anche oggi.

Quello che manca nel nostro ordinamento, purtroppo, è una norma che preveda l'obbligatorietà di un difensore per i bambini. Questa è la disgrazia dei bambini, non perché gli avvocati siano fondamentali ma perché, come noi avvocati in questa materia non possiamo permetterci di lavorare se non a stretto contatto con i servizi, col pubblico ministero, con la procura e il tribunale dei minori, nemmeno gli altri possono fare a meno di noi. L'avvocato è l'anello che porta il bambino concreto, assistito dagli operatori sociali, dai genitori se tutelanti, dal tutore, davanti al giudice. Lo portiamo al pubblico ministero, lo portiamo al consulente.

Durante le indagini preliminari noi possiamo, interloquendo con il pubblico ministero, raccontargli, oralmente o per iscritto, chi è questo bambino, cosa sta facendo, se è fortemente traumatizzato secondo chi lo sta curando, quando sarà il momento migliore per sentirlo, se è già arrivato, se è propenso a parlare oppure no, se può reggere una, due o

più audizioni, se non ne può reggere nemmeno una. Questa è una delle nostre funzioni.

Il difensore di un bambino, per poter anche solo fare questa piccola cosa, che però è enorme, deve avere anzitutto l'umiltà di capire che non può lavorare da solo e che deve essere specializzato. È un argomento che non riguarda solo l'avvocato, riguarda un po' tutti: deve essere specializzato il medico del Pronto Soccorso che riceve possibili vittime di violenze sessuali o maltrattamenti, deve esserlo l'operatore sociale, il poliziotto, e deve essere specializzato, secondo me, anche il magistrato.

A Milano la Procura ha un dipartimento chiamato "Soggetti deboli" nel quale i magistrati hanno una specializzazione. Abbiamo tre stati del dibattimento specializzate, la terza, la quinta e la nona, mentre non abbiamo la specializzazione nei GIP, né i GIP vogliono saperne di specializzarsi. Noi, che abbiamo una cinquantina di GIP, ci troviamo ad accompagnare i bambini all'incidente probatorio non sapendo che cosa accadrà e, senza tutte quelle attenzioni fondamentali per una buona riuscita, l'audizione può essere compromessa. Non sappiamo se il GIP si avvarrà del consulente per porre le domande, non sappiamo se starà oltre lo specchio con il bambino o starà con noi (è successo anche che non ci sia stato), non sappiamo fino all'ultimo chi sarà l'ausiliario e che modalità utilizzerà per interrogare.

I risultati non sono dei più soddisfacenti, anche perché c'è la convinzione che per interrogare i bambini "basta avere dei figli". Questo è quello che mi viene ripetuto da troppi giudici.

I bambini è necessario saperli interrogare, Fanny Marchese sa come farlo, io no. L'umiltà dovrebbe essere presente anche nella categoria dei magistrati che si avvicinano ai bambini, e loro dovrebbero semplicemente farsi insegnare come si fa. La magistratura propone corsi di formazione sia a livello distrettuale che a livello centrale, quindi qualcosa si muove, ma tanto lentamente, troppo lentamente.

Ho assistito quasi 400 bambini e devo dire che va ancora male, va ancora troppo piano, e questo perché nessuno si preoccupa di sapere chi ha davanti.

Un esempio molto concreto. Dieci giorni fa ho ricevuto in studio la telefonata di una collega civilista. L'hanno nominata curatore speciale e vuole che io le dica cosa deve fare. Io le chiedo: "Perché hai accettato? Tu fai civile". Risposta: "Mi hanno detto ch non c'è niente da fare", (qui sono caduta dalla sedia), "Nomino te difensore". Okay, va bene, anche se si lavora con pagamenti dilazionati e forse fra tre, quattro anni si vedrà qualcosa. Questa annotazione in realtà è importante perché i bambini non hanno un difensore giustamente retribuito che possa dare loro la dovuta attenzione. Ho visto più di una volta colleghi che arrivano

in aula e dicono: "Va beh, io non ho fatto niente, sono curatore speciale, non mi pagano neanche". Allora, prevedere veramente dei compensi adeguati potrebbe essere utile.

Tornando al caso concreto, io mi fiondo in tribunale e scopro che, siamo a venerdì, martedì è fissato l'incidente probatorio di una bimba che ha subito gravi maltrattamenti dai genitori, i quali su questo hanno patteggiato, nonché abusi sessuali per essere stata utilizzata come oggetto sessuale nei giochi erotici dei loro accoppiamenti. Fascicolo di 400 pagine. Potete ben capire, passo il week end sul fascicolo a cercare di capire cosa pensare. Lunedì mattina verso mezzogiorno chiamo la comunità che accoglie la bambina e dico: "Allora, siete pronti per domani?", "Domani?", "C'è l'audizione protetta", "Audizione protetta? Perché?".

La faccio breve: non era stato avvisato nessuno, perché secondo il giudice l'onere di avvisare la comunità spettava al curatore speciale e la povera amica mia non sapeva cosa doveva fare.

Ho passato tutto il lunedì a fare la posta al GIP, che stava facendo un'udienza con 40 detenuti in gabbia. Alle 17.45 vado lì e gli dico: "Giudice, c'è un problema, questa bambina non può essere portata qui domani dicendoglielo stasera, Non si fa, non esiste". E lui: "Perché, che problema c'è?". "Giudice, forse la bambina va un attimo preparata". "Ma io ho avuto delle esperienze sempre positive, i bambini con me parlano". E io: "Giudice, c'è anche un altro problema. Ho visto dalla relazione del pubblico ministero che la bambina, quando avvicina i temi dell'abuso, cade in una dissociazione del pensiero. Ci sono anche altre affermazioni su possibile patologia della bambina. Forse, anziché sentirla, si potrebbe fare una perizia sulla capacità a testimoniare di questa bambina. Potemmo fare un incidente probatorio che abbia ad oggetto la perizia sulla bambina, in questo modo il consulente d'ufficio può entrare in confidenza con lei, analizzarne i meccanismi mentali, accompagnarla all'audizione, e fare l'audizione". Che poi l'audizione potrebbe essere una o potrebbero essere due, non è detto che i minori parlino al primo colpo. Siamo noi che pensiamo, in modo surreale, che un bambino viene preso, portato, parla quel giorno, poi basta, e solo quello.

Mi ha guardato come se fossi una pazza scriteriata. "Ah, no, non ho nessuna intenzione di fare una cosa del genere". Dico: "Comunque, io non gliela porto la bambina". "Come non me la porta? E noi come facciamo?" "Rinviamo", "Va bene avvocato, mi faccia mandare due righe dalla comunità".

Nel frattempo ero andata a parlare con il pubblico ministero, la mattina, e il pubblico ministero mi aveva detto: "Io voglio fare l'incidente probatorio, questa bambina ha detto un sacco di cose confuse, secondo

me non dirà niente, chiudiamo e via". Io ho detto: "Scusi dottoressa, ragioniamo, la bambina non sa niente", e gli rifaccio il discorso della perizia. Lei mi dice: "Mah, non so, mi faccia sapere se non portate la bambina". Poi mi guarda e dice: "Però lei si rende conto che questa è una citazione formale, che potrebbero mandare il prelievo coattivo della bambina?". "Pubblico ministero, mi prendo io la responsabilità, io la bambina non la faccio venire". "Lei non lo può fare". E io ho risposto: "Mi deferisca all'Ordine, io domani la bambina non la porto".

È una lotta, per quello io ascolto la relazione della dottoressa Marzocchi e mi commuovo. Tutti questi inconvenienti sono dati da lacune normative e da incompetenza, sulla quale poi torno.

Arriviamo in udienza, il perito che doveva sentire la bambina aveva per fortuna visto gli atti, e questa è una cosa molto importante. Se vi capiterà di fare delle consulenze ai GIP o alla polizia, anche lì l'importante è conoscere i bambini attraverso le carte. Può sembrare una stupidaggine, ma questa è la seconda o la terza volta che succede nella mia carriera, perché i giudici dicono no, deve essere un'audizione dove il consulente non deve sapere cosa è accaduto, perché se no lo suggestiona. Questa posizione ovviamente è basata su quanto ci diceva Claudio Foti, la diffidenza nei confronti dei bambini, per cui bisogna stargli lontano, non sapere niente e vedere cosa viene fuori.

Durante l'audizione il perito mi diceva: "Io non so cosa chiedere, se non so cosa è successo". Le dico: "Io ho letto le carte ma secondo me, e l'ho anticipato al giudice, sarebbe il caso di fare una perizia". Questa volta mi va bene. Entro, faccio tutto il mio discorsino pubblico, quello che vi ho detto: non c'è la bambina, occorre una perizia, il pubblico ministero si oppone.

Il difensore dell'imputato invece aderisce, ma perché? Perché quello che dobbiamo fare noi in un processo, non è condannare una persona se difendiamo i bambini, è cercar di fare in modo che la verità processuale sia il più vicina possibile alla realtà. Questo conviene agli uni e agli altri. Abbiamo, le due parti, un'unica finalità: far sì che i bambini dicano la loro verità, che attraverso la raccolta delle prove e l'ascolto dei bambini si possa arrivare il più possibile vicini alla realtà. Farlo nel rispetto delle garanzie, perché in questi processi è delicatissima la questione delle garanzie degli imputati. In tanti momenti si può rischiare di violare le garanzie degli imputati, e questo può avere un riflesso sulla sostanza delle cose.

Allora, ci accordiamo io e il difensore dell'imputato, presentiamo le stesse richieste. Il giudice le rigettate e mi dice: "Io non ho disposto l'accompagnamento coattivo, ma la prossima volta, se la bambina non viene, la vado a prendere io, avvocato".

La prossima udienza è il 3 dicembre. Che cosa farò io? Dovrò portare questa bambina. Nel frattempo mi alleo con il difensore dell'imputato perché io, che la rappresento, non posso chiedere l'incidente probatorio, prerogativa riservata al difensore dell'imputato e al pubblico ministero. Io posso solo chiederlo al pubblico ministero, che mi ha già detto che non lo vuole. Allora, cosa devo fare? Probabilmente farò una riunione con il collega difensore e cercheremo di capire, per il bene di questa bambina e per il bene anche degli imputati, che cosa fare per convincere questo giudice a disporre un nuovo incidente probatorio che abbia come oggetto la perizia.

Queste cose possono succedere perché non c'è modo di dare un avvocato ai bambini se non violando la legge, quando il procedimento inizia. Qualsiasi persona offesa può nominare un avvocato. Un bimbo non ha la capacità legale per farlo. Quali sono le strade per dare ai bambini un'assistenza legale?

L'avvocato può essere nominato da genitori, dal tutore, o da chi abbia l'esercizio della potestà. L'ente affidatario non può nominare l'avvocato, perché non è titolare di potestà.

Cosa può fare l'ente affidatario? Può fare una richiesta al pubblico ministero, e io quando la faccio fare, ai servizi a cui faccio consulenza, la faccio fare anche al GIP direttamente, per chiedere ad entrambi la nomina di un curatore speciale. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio dell'azione civile. Secondo questa norma, se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o assistenza e vi sono ragioni di urgenza, ovvero vi è conflitto di interessi fra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona rappresentata o assistita, ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. Questo articolo si chiama "Capacità processuale della parte civile". Non può essere utilizzato per nominare un curatore speciale all'apertura del procedimento, ma solo quando c'è la possibilità di costituirsi parte civile, che vuol dire fare una richiesta formale di risarcimento del danno all'interno del processo, e la si può fare solo in udienza preliminare. Questo vuol dire che non ci sono norme a tutela dei bambini perché sia loro nominato un difensore fin dall'inizio. Quindi, la norma che prevede i diritti e le facoltà delle persone offese dal reato, va bene per tutte le persone offese tranne che per i bambini, che non possono, da soli, esercitare i loro diritti. Qualcuno tra i diritti della persona offesa viene anche esplicitato: presentare memorie, indicare elementi di prova. Senza avvocato è più o meno impossibile fare

una cosa del genere. Noi difensori possiamo anche fare indagini personali, tutte le parti assistite possono farlo, ma se il bambino non ha l'avvocato, le indagini non le può fare.

Porto un altro esempio concreto: un processo a Lecco. Il pubblico ministero, inesperto, ha sentito i genitori una volta e quelle sono state tutte le sue indagini, e ha richiesto il rinvio a giudizio. Per fortuna prima della richiesta ero riuscita a fare io delle indagini sentendo i due genitori (era un abuso avvenuto all'asilo), le maestre, un'educatrice, due amici. Ho potuto fare io le indagini perché si trattava di un abuso extra familiare e i due genitori avevano pensato di nominare un avvocato per sostenere la posizione del bambino. Senza avvocato questo non può accadere.

Ci si trova agli incidenti probatori, i bambini non hanno l'avvocato, non hanno chi conosca le carte. Gli indagati hanno l'avvocato e sempre il consulente. Quindi, l'avvocato dell'indagato viene istruito, domanda per domanda, dal consulente presente. A me è successo che, mandando all'aria le norme processuali, abbia spinto per la nomina di un curatore speciale fin dall'inizio. Ad oggi nessuno si è opposto, probabilmente non se ne sono neanche accorti, ci è andata bene.

Per i servizi è importante sapere, ad esempio, che molti GIP, interpretando la norma per cui il rappresentante del minore può chiedere anche la nomina del curatore speciale, considerano rappresentante l'ente affidatario. Quindi, voi potete fare l'istanza sia al pubblico ministero, che potrebbe non accoglierla, sia al GIP direttamente. Quando? Subito. Come vi arriva il bambino e sapete che è coinvolto in un procedimento penale, si può tentare di fare questo lavoro.

So che a Ferrara, anni fa, Andrea Pinna, esperto giuridico dei servizi sociali, aveva fatto un protocollo stupendo con la Procura, per cui praticamente il servizio veniva informato del provvedimento del Tribunale per i Minorenni, che di solito disciplinava la sospensione se non la decadenza della potestà, e automaticamente, con l'accordo della Procura, veniva richiesta la nomina del curatore speciale, con l'indicazione di nominare sempre la stessa assistente sociale, che poi veniva affiancata da un legale dell'azienda. Non so se questa buona pratica a Ferrara prosegua ancora.

L'avvocato può anche fare presente al pubblico ministero le conseguenze di scelte formali corrette, ma che si riverberano in modo negativo nella vita di quel bambino.

È stato spiegato oggi come il pubblico ministero possa disporre una propria consulenza di parte per valutare, a seconda, la capacità di testimoniare oppure il mondo interno del bambino e vedere se gli

elementi riscontrati sono compatibili con un abuso sessuale. In una o forse due sentenze la Cassazione ha stabilito che questo secondo tipo di consulenza è un atto irripetibile, quindi deve essere svolta con le caratteristiche difensive. Secondo quella pronuncia il pubblico ministero deve perciò avvisare le parti, che possono nominare un difensore. Ho seguito un caso al Tribunale di Sanremo dove la consulenza stabilita dal Pubblico Ministero è stata dichiarata nulla, ed eliminata la deposizione della consulente, perché il tribunale ha aderito a quella disposizione.

Ci sono molte altre sentenze della Cassazione secondo cui il pubblico ministero può compiere le sue scelte e non incorre in rischi di nullità. Più volte mi è capitato di andare a parlare con i pubblici ministeri per valutare insieme se fosse il caso di andare subito in perizia, magari con incidente probatorio, oppure svolgere prima una consulenza sul bambino, e in tre casi il pubblico ministero ha seguito la mia impostazione quando ho detto che non avrei dato il consenso alla consulenza.

C'è anche questo, da dire: in assenza di un avvocato il bambino non può sapere che può sottrarsi a una consulenza, che nessuno di noi può essere periziato a forza. Bisogna che l'esercente della potestà dica ad esempio: No, in questo momento sta troppo male. Quantomeno tenti di opporsi. Mi è capitato di dire io al PM: "Preferirei evitare una consulenza anche perché problemi di discovery non ce ne sono. Le indagini sono finite, tutto è stato già esaminato al Tribunale per i Minorenni, non c'è niente da nascondere. Facciamo l'incidente probatorio", e tre volte mi è stato dato ascolto. Questo accade perché c'è un difensore presente e un pubblico ministero che accetta di parlare con il difensore.

Se si sceglie la consulenza privata del pubblico ministero poi bisogna portarla a dibattimento, e questo implica che se ne farà un'altra, se non si è soddisfatti del risultato. Ci sono tanti se. A volte le parti accolgono la consulenza del pubblico ministero e la fanno traghettare a dibattimento. In un processo che ha fatto molto scalpore, a Brescia, ho consigliato di non sottoporre la bambina alla consulenza ginecologica perché, innanzitutto, la bambina non aveva fatto dichiarazioni tali da supporre abusi che avessero interessato l'area ginecologica, e, secondo, era una consulenza del pubblico ministero e io ero certa che sarebbe stata nuovamente disposta in dibattimento. A dibattimento tutti i bambini sono stati riperezati. Maneggiamo strumenti che incidono sulla vita concreta dei bambini, ed è vero che il processo non è finalizzato alla loro tutela, ma è ugualmente vero che il nostro ordinamento, che norma il procedimento penale, comprende la Convenzione ONU sui diritti dei minori, secondo cui (art. 3) ogni decisione riguardante un minore deve

essere presa secondo il suo superiore interesse. Quindi, anche nello svolgimento del procedimento deve essere applicata la legge dello Stato. Chiudo il mio intervento ribadendo la necessità di interventi normativi che colmino queste lacune. Ad esempio, la nomina del curatore speciale dovrebbe avvenire dall'inizio. Paradossalmente, nei reati perseguibili a querela, c'è una norma che prevede la possibilità di nominare un curatore speciale per la proposizione della querela. Questo significa che poi, quando il procedimento si avvia, il curatore è già presente e può costituirsi parte civile. Paradossalmente, di fronte ai reati più gravi come la violenza sessuale non c'è la possibilità di nominare subito un curatore speciale, per lesioni lievi invece sì.

Un'altra funzione importantissima la svolge l'avvocato nei procedimenti dove ci siano state delle adozioni. È successo che i bambini abbiano parlato di abusi subiti nella famiglia d'origine dopo essere andati in adozione e, dovendo essere preservato il segreto della loro nuova collocazione familiare, non potevano più essere richiamati a rendere deposizione. Ricordo il caso di un pubblico ministero che aveva inserito tutte le informazioni nel fascicolo, finché io e la mia collega ci siamo precipitate nel suo ufficio chiedendo di ritirare le carte dell'adozione. Effettivamente questo è un vuoto normativo. Non sappiamo come fare a convocare i bambini che sono stati adottati, però se sono già stati sentiti possiamo fare qualcosa per difenderli. Un curatore speciale può mantenere il segreto sulla collocazione del bambino, però esercitare il diritto di difesa. E anche qui con le prassi andiamo a coprire un vuoto normativo.

Molto altro ci sarebbe da dire sull'assistenza psicologica e affettiva dell'art. 609 c. 10 c.p.. Mi alza la mano chi la conosce? Vedo poche mani, e siamo a Bologna. È una norma che, a volte, anche alcuni magistrati o poliziotti non conoscono. O meglio, sanno che c'è ma non ne hanno consapevolezza rispetto alla portata enorme di assistenza psicologica e affettiva che può venire ai bambini dalla sua applicazione concreta. Uno dei ruoli che io, lavorando con molti servizi, ho collaborato a costruire, è proprio il ruolo del 609 decies per i bambini inseriti in un percorso giudiziario. I servizi purtroppo, lo sappiamo, non hanno molte risorse, però, nell'ambito della comunità o dei servizi, cerchiamo di trovare da subito una persona che possa essere il riferimento affettivo del bambino o della bambina e possa accompagnarlo, accompagnarla, nelle varie fasi: portarlo a fare la visita medica, alle audizioni, all'incidente probatorio. Deve essere una persona diversa dalla terapeuta o dall'educatore a cui ha raccontato i fatti, deve essere una figura altra, perché se no si incorre nel divieto posto dal Codice.

Il soggetto individuato con questa funzione può ancora una volta, insieme alle altre figure, fare in modo che ci sia un raccordo molto forte - e anche questo è fondamentale - fra il Tribunale per i Minorenni e la Procura. A Milano è successo che sia stato il Tribunale per i Minorenni a nominare una persona ex articolo 609 decies. La presenza del curatore o avvocato e il 609 decies possono assicurare veramente una copertura totale alle esigenze e ai bisogni dei bambini, ma non viene fatto. Io ho ricevuto dei rigetti a istanze 609 decies con la ragione che "c'è già il consulente". Io dico: "Sì, ma il consulente suo aiuta lei, questa figura è per il bambino". Non c'è stato verso, perché queste ordinanze dei giudici non sono impugnabili.

Beh, gli organizzatori mi avevano invitata per raccontare quello che non funziona, gli errori che si potrebbero evitare e si fanno. Vi ho proposto effettivamente una rassegna di esempi negativi ma non è che vada tutto male. Ci sono pure bambini che hanno avuto percorsi straordinari, grazie soprattutto al coordinamento tra i servizi, gli avvocati, i magistrati esperti.

## Conclusioni

di Daniele Lugli, Difensore civico regionale

Svolgo io le conclusioni, nel senso che parlo per ultimo. Credo cioè che le conclusioni stiano da un lato nella cose che sono state qui dette e per le quali ringrazio, a partire dalla dottoressa Bambace che ha presieduto e collegato professionalità e interventi differenti, e ci ha detto della difficoltà di ascoltare i minori.

Io credo ci sia una difficoltà anche nel nostro ascolto di oggi, nel collegare contributi di questo spessore, aventi ciascuno il retroterra che abbiamo ben apprezzato. Io, almeno, sento il bisogno di riflettere sulle cose che ci sono state proposte quest'oggi.

Richiamo l'intervento della dottoressa Marzocchi, che ci ha fatto apprezzare la capacità di una lettura della normativa della quale utilizzare tutti gli strumenti per un ascolto che abbia, nei confronti dei minori, quell'effetto di apertura del quale ci ha parlato Claudio Foti. Se non siamo aperti, l'ascolto non si verifica. Tenderei a dire che sono già molto contento quando non si coltiva la sordità, cioè se riusciamo ad avere un atteggiamento di attenzione ciascuno per il ruolo che riveste. La composizione di questo uditorio, come quella dei nostri relatori, è molto articolata. L'incontro odierno ci dice dell'assoluta necessità che quanti sono a contatto con il minore, nelle loro differenti posizioni, abbiano questa predisposizione, insieme alla volontà e all'umiltà di sapere che occorre attrezzarsi, che la capacità di ascolto non è una cosa data. Nei momenti in cui l'ascolto avviene possiamo avere questo elemento di apertura ma, se non è coltivato con estrema attenzione, si corrono veramente rischi molti gravi.

Fanny Marchese ci ha spiegato come l'accompagnamento non sia un contorno rispetto all'approfondimento psicologico e giudiziario ma sia un elemento assolutamente sostanziale, riemerso nell'intervento finale. L'avvocato De Rui ha adempiuto in modo perfetto e ben altro avrebbe potuto aggiungere al compito che la mia collaboratrice Elena Buccoliero le ha dato, di evidenziare i momenti in cui, al di là delle buone volontà, delle intenzioni, si verificano dei buchi per cui l'interesse preminente del minore, da tutti affermato, finisce per scivolare nei fatti in secondo piano. In questo senso credo che il nostro incontro sia molto ben riuscito.

Conosciamo le difficoltà oggettive che questa regione, come tutte le regioni e come gli enti locali, sta attraversando ma non sono d'accordo

che i fondi assegnati per la formazione siano sottratti all'intervento diretto. Io credo che ogni momento che sia formativo davvero, ogni momento che abbia un carattere come quello al quale, io credo, oggi abbiamo assistito, abbia una ricaduta sui territori. Credo gli stimoli emerso da questo incontro, come da quello che lo ha preceduto, vadano portati concretamente nelle realtà in cui si agisce. È un'aggiunta alla capacità di lavorare in rete di tutti quelli che si interessano dei minori, ed è assolutamente importante.

Ringrazio tutti coloro che hanno accolto il mio invito. Come Difensore Civico, organo autonomo che la Regione ha voluto porre a difesa dei diritti e degli interessi di tutti i cittadini, ho ritenuto che tra i primi cittadini ci siano i minori. E, in questo ambito, ho ritenuto importantissimo aprire occasioni di integrazione tra tutte le figure che hanno relazione con i minori, come i magistrati, gli operatori del sociale, gli avvocati. Ragioniamo attorno al fatto che operando per i minori abbiamo bisogno tutti quanti di scambiarci le nostre esperienze, di riconoscerne i limiti e di sapere che solamente nella collaborazione è possibile dare un contributo valido.

Nell'incontro precedente avevo richiamato (lo faccio ancora e mi scuso) che il termine "ascolto", nel suo significato di auscultare, è stato riservato all'arte medica, cioè alla capacità di cogliere cause, difficoltà e disagi che stanno dietro a quanto è immediatamente percepibile. Oggi abbiamo visto questo modo di auscultare sapientemente praticato e come, nell'audizione o fuori dalle aule giudiziarie, occorra questo elemento di attenzione ulteriore che secondo me non è sprecata, soprattutto parlando di bambini, e di bambini in questo stato di difficoltà.

Abbiamo voluto chiamare questi nostri incontri "seminari", pur consapevoli che i tempi disponibili e la ricchezza dei contenuti impedivano un'interattività immediata. Chiediamo fin da ora a tutti voi di inviarci un contributo su quanto è stato detto, su come ci avete ripensato e su come ritenete di continuare. Questo è il senso dei nostri incontri: non una parata istituzionale ma un momento di lavoro, dal quale altre occasioni possono e devono seguire.

È un lavoro per il quale non c'è una spesa ulteriore se non quella dell'impegno delle persone che lavorano presso il mio ufficio e presso gli uffici della regione, contente di essere qui per raccogliere strumenti in più per il loro quotidiano. In questo senso mi sento di dire che siamo in grado di continuare su questa strada, e così il seminario acquista il suo significato etimologico, di luogo dove semi di provenienza diversa vengono messi a frutto, se ne vede l'efficacia. Verranno poi coltivati nei

terreni specialistici di cui ciascuna professionalità è portatrice, sapendo però che c'è bisogno di questo scambio.

Per quello che mi riguarda, a me oggi è sembrato di sperimentare alcune delle regole che Marianella Sclavi mi ha insegnato sull'arte di ascoltare. Lei ne indica sette, io mi limito alle prime tre.

La prima regola è quella di non avere troppa fretta nell'arrivare alle conclusioni, perché le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca. La ricerca continua, sappiamo di avere con noi dei contenuti in più, non conclusivi. Restiamo aperti ad una ricerca ulteriore.

La seconda regola ci dice che quello che noi vediamo dipende dal nostro punto di vista, e l'unico modo per riuscire a vedere il nostro punto di vista è appunto cambiare punto di vista. Non vi sto a fare degli esempi. Penso che ascoltare diverse voci oggi ci abbia dato un suggerimento in questa direzione.

La terza regola è che, anche di fronte ad affermazioni sulle quali ci pare di non concordare, l'unico modo per comprendere quello che l'altro sta dicendo è assumere che ha ragione, la propria ragione, e chiedergli di farci vedere le cose dalla sua prospettiva.

Sono poi particolarmente grato a questo incontro dove è stato ricordato il contributo di Andrea Pinna, perché credo abbiamo molto bisogno di valorizzare prassi che possono estendersi, migliorare, criticate.

Ho scelto tre regole dell'arte di ascoltare ma, ricordando l'intervento di Foti, mi viene spontaneo aggiungerne ancora una: le emozioni sono strumenti conoscitivi fondamentali, se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il codice loro è internazionale ed analogico.

Su questa definizione un po' criptica concludo il mio intervento, ringraziando veramente tutti molto e dicendo che considero un privilegio la possibilità di svolgere questo lavoro.

## Le 7 regole d'oro dell'arte di ascoltare

1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca.
2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista.
3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva.
4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e analogico.
5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, perché incongruenti con le proprie certezze.
6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione interpersonale. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo appassiona: la gestione creativa dei conflitti.
7. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare devi adottare una metodologia umoristica. Ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sè.

Marianella Sclavi, da *"Arte di Ascoltare e mondi possibili"*

Finito di stampare nel maggio 2013  
presso il Centro Stampa della Regione Emilia-Romagna